

# TORNATA DEL 3 GIUGNO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Dichiarazione del deputato Alfieri sul processo verbale.* = *Votazione a squittinio segreto, ed approvazione (proclamata in seguito) dello schema di legge per la fabbricazione ed emissione di monete di bronzo.* = *Presentazione di un disegno di legge per estensione alla Venezia della legge 1864 sul dazio-consumo.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per la fabbricazione ed emissione di 15 milioni in ispezzi d'argento.* = *Risposta del guardasigilli sopra la petizione del vice-pretore di Valle Castellana.* = *Lettera del conte Bastogi, eletto a Campobasso, e invio di un suo indirizzo agli elettori, in cui rinunzia al mandato — Il collegio è dichiarato vacante.* = *Dichiarazione del ministro per l'interno della ripresentazione che intende fare del disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento del credito agrario — Osservazioni dei deputati Valerio e Piolti de Bianchi, e proposizione di rinvio fatta dal secondo del numero 4 dell'articolo 1, riguardante i Buoni agrari — Spiegazioni e opposizioni dei deputati Cordova, relatore, e Torrigiani, e parole in favore, del deputato Briganti-Bellini B. — Osservazioni del deputato Pescatore, e del ministro per l'agricoltura e commercio — È approvato l'articolo 1 emendato — Emendamenti dei deputati Castagnola, Maiorana Calatabiano e Zuradelli al 2° — Osservazioni dei deputati Cordova, relatore, Nisco e Puccioni — Approvazione dell'articolo 2 emendato — Articolo di aggiunta del deputato Valerio, rinviato dopo osservazioni del relatore — Emendamenti dei deputati Nisco, Torrigiani e Alvisi all'articolo 3.*

La seduta è aperta al tocco è un quarto.

**MASSARI G.**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

**BERTHA**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,182. Parecchi cittadini di Corigliano calabro, provincia di Cosenza, fanno istanza perchè venga affrettata la discussione della proposta di legge del deputato Catucci concernente l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

12,183. Giustinian Francesco Giuseppe Marco, di Venezia, domanda che sia mantenuto l'articolo 7 della proposta di legge presentata dal ministro di grazia e giustizia per lo scioglimento dei vincoli feudali nel Veneto e nel Mantovano, e propone una sua aggiunta al medesimo.

## **ATTI DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alfieri ha facoltà di parlare sul processo verbale.

**ALFIERI.** Ieri ebbi il rincrescimento di ricevere dall'onorevolissimo nostro presidente un'ammonizione anche abbastanza severa. Siccome se vi è cosa di cui

io mi tenga onorato nella vita mia, è del mandato che mi fu più volte confermato per sedere in quest'Assemblea, mi duole moltissimo di poter parere dimentico dei doveri del mio ufficio.

È rincresciosissimo che, non essendo perfetto il silenzio nè piena la quiete nella Camera al momento in cui io parlava, le mie parole non abbiano per avventura potuto arrivare esattamente, quali io le pronunziava, all'orecchio del presidente. Come pure non sono giunte alla tribuna dei giornalisti e quindi sono state, senza colpa loro, riferite dai giornali con pochissima precisione. Perciò può parere che io meritassi la censura che certamente non mi sarebbe stata inflitta se io fossi stato inteso bene, come dianzi dicevo, dal presidente.

Preoccupato di questo incidente, mi affrettai di verificare sulle bozze della stenografia se erano state riferite le parole che io aveva realmente pronunziate. Ho trovato che, allorquando l'onorevole presidente mi tolse la parola e mi biasimò, quasi che io avessi voluto censurare il voto di una precedente Assemblea, io invece proferiva parole che testualmente si riferivano solo all'interpretazione che qualcuno aveva poco prima dato a quel voto.

Io credo che sia nella piena libertà di ciascuno di noi, tanto più quando il suo voto è stato impegnato in

una questione, di mantenerne l'illibata coscienza, la perfetta onestà in presenza anche di una maggioranza, per quanto essa possa essere stata numerosa, in senso contrario.

Ma, lasciando da parte questa questione, e ritenendo non possa essere menomata in verun modo la libertà delle opinioni e della parola circa le deliberazioni antecedenti prese dal Parlamento; lasciando, dico, da parte questa questione, mi permetto solamente di rettificare il fatto, e di stabilire che ieri, quando mi venne tolta la parola per le ragioni e nelle circostanze che ho enunciato, io non aveva per nulla voluto censurare i voti dell'Assemblea, in qualunque tempo fossero stati pronunciati, ma unicamente esprimere un parere affatto diverso da quello che era stato espresso nell'interpretazione data poco prima da un nostro collega a quel voto. Volli soprattutto mantenere che, qualunque fosse stato il voto di una minoranza nell'epoca a cui si faceva allusione, questo voto non poteva assolutamente essere intaccato come meno onorevole, o meno conforme ai sentimenti della dignità che si conviene ai membri del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Si terrà conto di queste dichiarazioni nel processo verbale.

(Il processo verbale è approvato.)

**CATUCCI.** La Camera sa che il progetto di legge intorno all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori è all'ordine del giorno da circa due anni; anzi la Camera rammenterà come fosse pure cominciata la discussione. Diverse combinazioni hanno protratta la discussione definitiva fino a questo giorno; sicchè una legge tanto desiderata rimane tuttavia in progetto; egli è perciò che ogni giorno ci pervengono reclami da tutte le parti del regno, ed oggi dai Calabresi, e questa mane ho presentata una petizione dei cittadini di Corigliano con la quale dimostrano l'estremo bisogno e l'urgente necessità.

**PRESIDENTE.** Perdoni, ma il progetto di legge a cui ella accenna viene in discussione pel primo subito dopo quella già incominciata sull'ordinamento del credito agricolo. Non si può fare altrimenti.

**CATUCCI.** Io volevo far osservare al presidente che è possibile che questa mane il relatore del progetto di legge sul credito agrario non venga; perciò prego la Presidenza di venire immediatamente alla discussione del progetto di legge che testè ho accennato, e così faremo contente tante popolazioni.

**PRESIDENTE.** Se non si potrà continuare oggi la discussione sul disegno di legge sul credito agrario, si comincerà quella del progetto relativo alle sentenze dei conciliatori.

Il deputato Carlo Morelli, obbligato ad assentarsi per affari urgenti, domanda alla Camera un congedo di 4 giorni.

Il deputato Berti chiede un congedo di 8 giorni.

Il deputato Loup chiede che il suo congedo, scadente oggi, sia protratto per un'altra settimana.

(Cotesti congedi sono accordati.)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge approvato ieri per articoli, per la coniazione di monete di bronzo per la somma di venti milioni. Si procederà all'appello nominale.

(Segue la votazione.)

Prego i signori deputati di riprendere il loro posto. Se la Camera non dissente, lasceremo le urne aperte onde i signori deputati, che non hanno ancora votato, possano deporvi il loro voto.

L'onorevole ministro delle finanze ha la parola.

**CAMBAY-DIGNY, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera una proposta di legge per estendere alle provincie venete e di Mantova la legge del 3 luglio 1864 sul dazio di consumo. (V. Stampato n° 197)

**PRESIDENTE.** Si dà atto dell'a presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Invito l'onorevole Piolti de Bianchi a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**PIOLTI DE BIANCHI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per la fabbricazione ed emissione di una somma nominale di 15 milioni di lire in monete divisionarie di argento. (V. Stampato n° 108-A).

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si dà lettura di una comunicazione fatta dal ministro guardasigilli.

**BERTEA, segretario. (Legge)**

« Firenze, 1° gennaio 1868.

« Il sottoscritto si fece premura di verificare se sussistessero i fatti esposti dal vice-pretore del mandamento di Valle Castellana, Serafini Carlo, nella petizione da esso indirizzata alla Camera dei deputati. E si pregia di riferire che assolutamente infondati gli risultarono i di lui richiami; che non gli sia mai stato accordato verun compenso pei servizi da esso prestati come vice-pretore.

« Si constatò infatti dal relativo incartamento e dalle assunte informazioni come, a favore del Serafini, per indennità di reggenza, dal 1862 al corrente anno siasi ordinato il pagamento di oltre lire 1400, vale a dire di tutto quanto la legge 6 dicembre 1865, n° 2626, all'articolo 265, e le disposizioni anteriormente al riguardo vigenti, permettevano gli fosse accordato.

« Spintesi anzi più oltre le investigazioni, si venne a stabilire ancora come il Serafini abbia quelle indennità incassate nelle epoche seguenti:

« Addì 24 maggio 1862 il mandato per la metà del soldo dal 27 luglio a tutto dicembre 1861 in ducati

67 38, pari a lire 276 16; ed altro mandato per metà soldo di gennaio 1862 in ducati 13 12 pari a lire 55 76;

« Addì 25 agosto 1863 un terzo mandato per metà soldo dal 1° luglio al 13 dicembre 1862 in lire 351 34;

« Addì 15 settembre 1863 altro mandato per metà stipendio dal 1° giugno al 25 luglio 1863 in lire 118 55;

« In gennaio 1866 il mandato n° 784 per la supplenza dal 4 al 10 luglio 1865; in agosto 1866 il mandato n° 14 per la supplenza dal 1° maggio al 24 luglio stesso anno; in agosto 1867 il mandato n° 26 in lire 115 54 per la supplenza dal 10 maggio a tutto giugno 1867; in ottobre stesso anno il mandato n° 52 per lire 133 33 e per la supplenza dal 1° luglio a tutto agosto; in dicembre 1867 il mandato n° 74 di lire 133 33 per la supplenza dal 1° settembre a tutto ottobre; in marzo corrente anno il mandato n° 101 in lire 83 33 per la supplenza dal 1° novembre a tutto dicembre 1867; oltre ad altre lire 83 33, di cui testè si ordinò il pagamento, per la supplenza dal 1° gennaio a tutto febbraio corrente anno.

« Dopo questa enumerazione il sottoscritto non ha bisogno di aggiungere come immeritevole d'ogni riguardo sia il Serafini, che cercò d'ingannare la rappresentanza nazionale con una esposizione così infedele. E solo aggiungerà che se il mandamento di Valle Castellana si lasciò per qualche tempo scoperto, ciò si fu principalmente per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge sulle aspettative 11 ottobre 1863. Ma che in oggi il servizio della giustizia nel detto mandamento trovasi pienamente assicurato e regolarizzato colla nomina di un pretore, il quale già trovasi al suo posto.

« Con questo riscontro il sottoscritto si onora di restituire la relativa petizione. »

**PRESIDENTE.** Il conte Pietro Bastogi scrive alla Presidenza la seguente lettera in data di ieri:

*(Segni di attenzione.)*

« Onorevole signor presidente,

« Mi reco a dovere trasmetterle un mio indirizzo agli elettori del collegio di Campobasso, col quale, mentre li ringrazio della fiducia in me riposta, dichiaro di non accettare il mandato da essi conferitomi, come avevo in tempo opportuno dichiarato che io non accettavo la candidatura. Veglia comunicare alla Camera questa mia determinazione al momento che crederà opportuno, e accolga intanto i miei distinti ossequi. »

Attesa questa dichiarazione di rinuncia, se non si fa opposizione, è dichiarato vacante il collegio di Campobasso.

*(È dichiarato vacante.)*

**CADORNA, ministro per l'interno.** Domando di parlare.  
*(Conversazioni animate.)*

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CADORNA, ministro per l'interno.** Giusta la riserva, che mi son presa nella tornata di ieri, do risposta alla domanda dell'onorevole La Porta riguardo al disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Fatte indagini a questo riguardo, mi risultò che, in seguito alla costituzione dell'attuale Legislatura, che ebbe principio al 1° marzo 1867, questo disegno di legge non fu ripresentato al Parlamento.

In esso sono stabiliti due principii, ai quali mi pare non si possa muovere opposizione.

Il primo è che i deputati che abbiano ingerenza od interesse personale, o come amministratori in una società od in una impresa, la cui esistenza legale dipenda dall'approvazione del Parlamento, quand'anche si tratti di società o di impresa non sovvenuta dallo Stato, non possano pigliar parte alle deliberazioni nè degli uffici, nè delle Commissioni, nè alle discussioni e votazioni della Camera che alle suddette società od imprese si riferiscano.

L'altro principio è che i membri della Camera elettiva, i quali si trovino in alcuno dei casi che ho testè indicati, ove trattisi di società o di impresa sussidiata dallo Stato, decadano dalla qualità di deputati; ma che possano essere rieletti. Essi sono posti nella stessa condizione di chi, essendo deputato, accetti un impiego, od abbia negli impieghi una promozione.

Da ultimo v'è una disposizione generale, la quale stabilisce che i deputati che siano personalmente vincolati collo Stato per contratto di opere o somministrazioni, o per qualsivoglia altro oggetto, non possano prender parte nè alle discussioni, nè alle votazioni che riguardo ai medesimi abbiano luogo nella Camera.

Queste massime, ripeto, non potrebbero da alcuno venir contraddette, e sono già ammesse nella sostanza in altri paesi che da lungo tempo sono retti con forme costituzionali.

Dichiaro perciò, a nome anche dei miei colleghi, che non abbiamo veruna difficoltà di presentare, e che anzi presenteremo di nuovo quel disegno di legge.

Però debbo fare una avvertenza, ed è che ciò facendo non intendiamo che l'esame di siffatto disegno di legge possa in alcun modo recare impedimento, o ritardare la discussione di quel complesso di leggi finanziarie ed organiche che il Gabinetto considera come suprema necessità del paese, e come il soggetto principalissimo su cui si debbono volgere preferibilmente le cure e le sollecitudini della Camera nella presente Sessione. *(Segni di assenso)*

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE  
PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO.**

**PRESIDENTE.** Ora veniamo alla continuazione della discussione del progetto di legge sul credito agrario.

La parola spetta all'onorevole Valerio sull'articolo primo.

(Continuano le conversazioni.)

(Scuotendo fortemente il campanello.) Prego i signori deputati di fare silenzio, altrimenti l'oratore non può farsi intendere.

VALERIO. Pare a me che sarebbe anche necessario che fosse presente il ministro, che specialmente...

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Eccolo che viene.

(Entra il signor ministro Broglio.)

VALERIO. Ricorda la Camera come la discussione sopra l'articolo 1 del progetto di legge per l'ordinamento del credito agrario siasi specialmente estesa circa il paragrafo 4, che tutti riconoscono contenere una delle disposizioni più essenziali, se non la fondamentale della legge.

Questo infatti provvede a dare agl'istituti di credito agrario la facoltà di creare dei Buoni agrari.

Sorse un'obbiezione a questa facoltà per parte dell'onorevole Bellini, a cui risposero l'onorevole relatore della Commissione, e l'onorevole mio amico il deputato Torrigiani.

Fondavasi specialmente l'obbiezione dell'onorevole Bellini sopra le condizioni attuali del credito e sopra la presente impossibilità o difficoltà che dovesse incontrare l'emissione de' Buoni agrari. Per rinforzare il suo argomento l'onorevole Bellini citava l'insuccesso ch'egli pretendeva si fosse verificato nell'istituzione del credito fondiario.

A quest'obbiezione dell'onorevole Bellini aveva risposto l'onorevole relatore, affermando che i Buoni fondiari di una delle istituzioni esistenti trovavano aperto un regolare mercato; l'onorevole Torrigiani confermava quest'affermazione; e l'onorevole Bellini entrambe le revocava in dubbio. L'ultima volta ancora, rivolgendosi all'onorevole relatore, gli diceva: voi mi avete detto che vi sono dei Buoni fondiari in corso, ma non mi avete detto quanti; voi poi avete confuso i Buoni fondiari colle cartelle di prestito del Monte dei Paschi di Siena.

Fu in quella circostanza che io domandai la parola.

Or bene, io ho l'onore di assicurare l'onorevole Briganti-Bellini come sia di fatto, che uno degli istituti incaricati del credito fondiario, l'opera pia di San Paolo, nel breve tempo dacchè ha potuto cominciare a funzionare come credito fondiario, ha fatte già considerevoli operazioni, che superano in valore i due milioni di lire; e che le cartelle fondiarie dalla stessa opera emesse hanno trovato aperto un facile e sicuro mercato alla Borsa di Torino, dove si sono vendute a prezzi che dall'85 per cento salirono al 90 per cento.

E ricordi l'onorevole Briganti-Bellini che brevissimo invero è il tempo dacchè ha potuto funzionare; perchè, dopo emanata la legge, molto spazio di tempo si è dovuto consumare per erigere quei regolamenti, e

procedere a quegli accordi che la legge stessa prescriveva, e nei quali voleva pure la legge l'intervento dell'autorità governativa, sempre lentissima nella sua azione.

Così pure io ho l'onore di assicurare il deputato Briganti-Bellini, che nessuna confusione ha fatto l'onorevole relatore della Commissione, quando parlava di cartelle fondiarie emesse dal Monte dei Paschi di Siena come istituto fondiario; e che egli è un fatto che la stessa opera pia di San Paolo di Torino ha accettato in deposito le cartelle fondiarie emesse dall'istituto Senese, facendo sulle medesime delle considerevoli anticipazioni.

Ho detto ciò per istabilire un fatto e per dare una risposta a quella vaga e generica considerazione, secondo il mio avviso destituita di ogni logico fondamento, che il credito agrario, come il credito fondiario non si possano stabilire se non in floridissime condizioni del credito.

Signori, noi siamo omai venuti in un tempo in cui la infelice condizione del credito generale, resa più infelice da una legislazione che ha voluto snaturare il credito stesso, introducendovi degli elementi non suoi, coprendolo con la artificiale ingerenza governativa, dandogli una artificiale direzione, siamo arrivati a questo punto, che abbiamo creato pel capitale una atmosfera di paure e di dubbi: per cui esso ora, prima di ogni altra cosa, domanda sicurezza. Il capitale l'ha trovata nelle cartelle del credito fondiario emesse dall'istituto dell'opera pia di San Paolo a Torino, ed accorse là di preferenza benchè vi trovasse solo il cinque per cento; piuttostochè volgersi a molti altri valori della speculazione, ed anche alle cartelle di rendita dello Stato, che gli offrivano il 10 e più per cento.

E qui, passando dal credito fondiario all'agrario, io noterò che, se il credito agrario sarà costituito, come spero che lo sia, colle successive ed opportune correzioni che si potranno introdurre in questa legge, nei suoi veri termini di un credito costituito saldamente ed essenzialmente legale, cioè in condizioni tali che i suoi clienti conoscano bene le condizioni del credito dell'istituto, e che l'istituto possa conoscere con precisione le condizioni dei clienti; che, insomma, non sorga fittiziamente, ma lento, sicuro e progressivo, io credo che, se ciò si fa, non è per nulla necessario il pretendere, per costituirlo, che vi siano condizioni floride del credito; ed è per nulla un imbarazzo la presenza del corso forzoso. Anzi io sarei per affermare che, nelle difficili condizioni attuali del credito, create per molte cause, e specialmente per causa del corso forzoso, l'istituzione del credito agrario potrà dare aiuti che nessun'altra potrebbe dare; quell'aiuto che solo si può sperare dal concorso di tutte le forze, anche piccole, ma aggruppate fra gente che si conoscono e che concorrono ad una stessa operazione, raccogliendo cioè i depositi, i piccoli risparmi, i quali, riuniti in-

sieme, duplicano il loro valore costituendosi col credito.

Io non voglio procedere oltre in questa discussione, nella quale sono entrato specialmente per ristabilire quei fatti, dei quali, senza ragione, l'onorevole Bellini metteva in dubbio l'esistenza.

**PIOLTI DE BIANCHI.** Io chiesi la parola, non coll'intenzione d'insistere sulla questione d'opportunità sollevata dall'onorevole Bellini, ma allo scopo di chiedere all'onorevole relatore della Commissione, così dotto in materia, alcuni schiarimenti intorno alla natura dei Buoni agrari di cui si fa menzione nell'attuale progetto di legge.

Io non potei ancora ben comprendere a quale specie di valori in giro nelle Borse debbano questi Buoni assomigliarsi, se, cioè, alla natura delle cartelle fondiarie, o dei titoli cambiari, oppure dei biglietti di Banca. Ed acciò non paia la mia osservazione affatto superficiale, mi faccio lecito di giustificarla, coll'avvertire che, nell'alinea di cui ora discutiamo, si parla di creare e negoziare Buoni agrari. Ora, negoziare, parmi significhi emettere un valore, porlo in commercio, esitarlo a quel prezzo che maggiore se ne può ricavare. Ma perchè un valore possa essere venduto, essere suscettibile d'un prezzo determinato, parmi che richieda un elemento di guadagno per parte di chi l'acquista, che nel maggior numero dei casi si verifica coll'interesse, sia l'interesse portato dallo stesso titolo, come avviene nelle cedole di credito pubblico e nelle cartelle fondiarie, sia l'interesse mascherato sotto la forma di sconto, come avviene nelle cambiali. Ma qui, per quanto vedo, non mi è dato scorgere dove possa saltare fuori l'interesse: non espresso, perchè non se ne fa parola; e nemmeno implicito, perchè in allora sarebbesi dovuto avvertire in qual modo, in qual tempo, con quali norme debbano rimborsarsi.

Che se invece i Buoni agrari debbono assomigliare ai biglietti di Banca (e questa supposizione parmi la più esatta e pel contesto dell'intero progetto, e per quanto disse l'onorevole Briganti-Bellini, preoccupato dell'influenza che possono esercitare sul corso forzato attuale della carta bancaria, e per quanto disse l'onorevole Torrigiani che in questo progetto vedeva un metodo indiretto di sciogliere il quesito della pluralità delle Banche, e più di tutti dalle parole dell'onorevole Alvisi, il quale assomigliava i Buoni agrari ai biglietti emessi da un istituto di credito, in cui egli ha tanta parte, e di cui ci parlò con tanta diffusione), se, dico, i Buoni agrari debbono assomigliarsi ai biglietti di Banca, allora domando io, perchè non è fatto cenno che essi sono rimborsabili a vista, perchè, non è fissato che, ogni qualvolta vengano presentati all'istituto che li emette, debbano essere mutati immediatamente in danaro, o in ciò che oggi tien luogo di danaro. Una condizione siffatta è tanto essenziale per questa specie

di valori, che non comprendo in qual modo possa essere pretermessa.

Di più, ogni qual volta si autorizza un istituto di credito ad emettere biglietti della natura dei biglietti di Banca da rimborsarsi a vista immediatamente, necessità vuole che il potere legislativo introduca precauzioni tali da rendere probabile, da rendere quasi necessario e certo il loro rimborso.

E diffatti, nella legge che regola la Banca Nazionale, nelle varie disposizioni che reggono gl'istituti di credito, sempre si fissa una riserva metallica corrispondente al bisogno, onde possano rimborsare il biglietto alla presentazione.

Ora nell'attuale progetto di legge veggio bensì all'articolo 5 fatto cenno di una specie di riserva metallica, allorchè si parla di un fondo metallico da tenersi in cassa, il quale deve essere la terza parte... Ma la terza parte di che? Dei Buoni agrari? Allora comprenderei lo scopo; invece non solo dei Buoni agrari, ma anche dei biglietti all'ordine e a vista, ma anche delle tratte, ma anche dei conti correnti, vale a dire di cose di genere molto disparato. Ora se la riserva metallica deve far fronte a tanti e diversi titoli e bisogni, ve ne sarà sufficiente quantità per far fronte al rimborso dei Buoni agrari pagabili sempre a vista?

Di più la Commissione propone di aggiungere al progetto ministeriale primitivo le parole *all'epoca dell'emissione*, vale a dire che la voluta riserva non è nemmeno vincolata all'obbligo di tenersi sempre proporzionale ai Buoni agrari e agli altri valori di cui parlai poc'anzi; ma basta che sia proporzionale un giorno solo, il giorno cioè in cui avviene l'emissione. Che posteriormente i conti correnti aumentino, che posteriormente l'istituto debba far pagamenti in danaro per altre cause, che posteriormente la proporzione tra la riserva metallica ed i valori in circolazione di ogni specie e i conti correnti si muti, non è più obbligato l'istituto di provvedere il complemento della riserva.

Ora, in qual modo avremo guarentito che sia sempre fatto il pagamento a vista?

L'onorevole Torrigiani diceva essere questa occasione opportuna per sciogliere il problema della unicità o pluralità delle Banche, e dall'opposizione che udiva mossa dall'onorevole Briganti-Bellini deduceva, in via di supposizione, non potendo affermarlo in modo assoluto, che l'onorevole Briganti-Bellini fosse partigiano dell'unicità delle Banche. Non vorrei che dalla mia argomentazione qualcuno fosse indotto a dedurne conseguenze eguali. Mai no, io invece sono desideroso assai della pluralità delle Banche, ed è appunto perchè la desidero che vorrei che fosse accompagnata da tali guarentigie, da non dare ragione ai partigiani della contraria dottrina, a coloro che credono dalla pluralità delle Banche dover derivare gravissimi mali.

Ora, l'introdurre una facilità d'emissione di biglietti, il fare una legge la quale renda enormemente facile

la creazione di Banche, benchè siano sotto altro nome e con un mandato affatto diverso, ma in realtà Banche che possano mettere in circolazione i biglietti, i quali, una volta emessi per l'uno o per l'altro motivo, circolano egualmente, ed hanno influenza sul credito; l'aprire, dico, l'adito a tanta facilità, non mi dispiace, ogniqualvolta sia accompagnato da precauzioni tali da garantirci che non ne possa derivare alcun male. Se invece si procedesse senza le necessarie precauzioni, davvero io temerei molto che la causa della pluralità delle Banche potesse subire una sconfitta per la leggerezza colla quale si fosse proceduto nell'autorizzare istituti d'altra natura. Io credo che la facoltà d'emettere biglietti al portatore, da rimborsarsi a vista, debba essere accompagnata da precauzioni tali, che ci mettano al sicuro contro certi pericoli che si verificano in altri paesi; che, per esempio, si stabilisca almeno un *minimum* di capitale, si fissi una riserva metallica, sempre adeguata e proporzionata ai bisogni che possono avere le Banche medesime, e simili.

E qui prevedo mi si possa rispondere che ora si mettono innanzi solo le prime traccie, che le precauzioni si potranno introdurre in seguito. Ma, dovendo occuparmi soltanto dell'attuale schema di legge, io vedo bensì nell'articolo 6 del progetto, quale ci era presentato dal ministro d'allora che, se non m'inganno, è lo stesso illustre relatore della Commissione, vedo, dico, nell'articolo 6 fatta facoltà al regio decreto di autorizzazione di introdurre quelle norme che possono valere alla tutela degli interessi, sia delle società, sia delle persone che avranno a trattare con esse. E nell'articolo 1, di cui ora stiamo discutendo, era detto nel paragrafo che lo comincia, che il Governo *potrà* autorizzare la formazione di tale società. Invece nel progetto presentatoci dalla Commissione, l'articolo 6 è soppresso, ed alla facoltà nel Governo di concedere l'autorizzazione, è sostituito all'articolo 1 l'obbligo, poichè è detto: « Adempite le condizioni prescritte dalla presente legge, il Governo autorizzerà, ecc. » dunque il Governo è obbligato ad autorizzare. Allora corsi tosto a leggere quali nuove precauzioni la Commissione avesse introdotto nel progetto, onde esonerarci dalla necessità di rimetterle a decreto reale; anzi io che desidero che si provveda il più ch'è possibile con le leggi e si lasci meno che si possa all'arbitrio del potere esecutivo, avrei visto con molto piacere che le precauzioni fossero introdotte nella legge, piuttosto che abbandonate ai decreti regi i quali possono diversificare l'uno dall'altro, come si mutano gli stessi ministri che gli emanano.

Ma per quanto abbia scorso il progetto, non mi venne dato di vedere introdotta nessuna nuova precauzione, anzi sto per dire, ne vidi tolta alcuna delle esistenti, quella in particolare, che già accennai, dell'articolo sesto, scemata dall'aggiunta delle parole, *all'epoca dell'emissione*, all'obbligo della riserva metal-

lica. In verità mi pare che se la legge venisse approvata quale è, potrebbe riuscire pericolosa, a motivo della soverchia facilità nell'emissione dei Buoni agrari. E qui non mi soffermerò a notare ciò che già accennava l'onorevole Torrigiani, cioè il grande sminuzzamento di tali Buoni portati persino a 10, 5 ed 1 lira, ciò che mai non si concesse a nessuna Banca nei tempi ordinari, e che oggi per diminuire le fatali conseguenze del corso forzato ci è toccato subire. Dico, non insisterò su questo punto, perchè avendomi preceduto l'onorevole Torrigiani, ho speranza che la sua voce avrà tanta autorità da persuadere la Commissione a recedere da quella parte di sua proposta. Ma anche ammessa questa concessione io non mi troverei abbastanza tranquillo.

Perciò volendo io realmente che il progetto sul credito agrario non inciampi, ma possa diventare legge, e produca quei benefici effetti che, d'accordo coi vari oratori che parlarono prima di me, credo possano derivarne; e non volendo sollevare ostacoli inutili, io mi limito a fare la seguente proposta, che cioè l'alinea di cui stiamo occupandoci, che è il quarto dell'articolo 1, unitamente all'articolo 5, che è quello relativo alla riserva metallica, ed unitamente ancora agli articoli 3 e 4 fossero rimandati alla Commissione, con preghiera di riprenderli in esame e di completare in essi un sistema di precauzione che possa tranquillarci. E poichè nell'enunciare la mia proposta mi avvenne di nominare l'articolo 3, dirò ciò che aveva dimenticato, cioè che la precauzione di cui quivi si parla, dell'imporre un deposito nella Cassa depositi e prestiti di una determinata somma in valori di Stato od in cartelle fondiari, proporzionale al terzo del capitale, tale precauzione, dico, non mi pare molto opportuna, nè sufficiente. Non sufficiente perchè, quando noi avremo preservata una piccola parte di capitale dall'essere sciupata, mentre tra il capitale e la cifra delle operazioni e delle emissioni non esiste rapporto di sorta, quale garanzia efficace abbiamo noi introdotta per gli azionisti?

Tutt'al più una minima somma di quella avventurata e che credo avventureranno per buon fine, ma che pur sempre avventureranno nelle loro operazioni, sarà salva; mentre tutto il rimanente può andare perduto.

Dunque, come precauzione mi pare assai insufficiente. Invece mi sembra presenti l'inconveniente d'immobilizzare una parte del capitale di cui le società che si dedicano a questa specie di affari dovrebbero avere a piena disposizione; perchè alle operazioni agrarie non sovrabbondano i capitali, e non è bene togliere una parte di quelli che volontariamente vi accorrono.

Perciò, ripeto, faccio preghiera alla Camera di acconsentire che l'alinea 4 del primo articolo, e gli articoli 3, 4 e 5 vengano rimandati alla Commissione, onde li prenda in nuovo esame e completi il sistema delle cautele da sancire colla presente legge.

**CORDOVA, relatore.** Se l'onorevole Piolti de Bianchi si fosse compiaciuto, prima di portare le sue osservazioni sopra altri articoli di questo progetto di legge, attendere che questi articoli venissero in discussione, certamente parecchie delle sue osservazioni sarebbero state prevenute; tanto perchè si sarebbe offerta spontanea l'occasione di chiarire il senso di quegli articoli, quanto ancora perchè alcune delle osservazioni da lui fatte sarebbero state poste innanzi dalla stessa Commissione, o certamente dal relatore in suo nome.

Egli ha prese le mosse (ed a ciò conviene anzitutto rispondere) dal domandare un chiarimento sulla natura dei Buoni agrari che si vogliono emettere, allorchè si concede la facoltà di creare e negoziare, in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli speciali di credito al portatore, detti *Buoni agrari*. Certamente, o signori, le istituzioni di credito agrario, per quanto non sieno antichissime, non sono così recenti che i titoli che prendono il nome di *Buoni agrari* non sieno conosciuti quasi generalmente. È questa la ragione per cui la Commissione non si studiò di darne definizione alcuna; e quando ha parlato di Buoni agrari, ha inteso parlare di quei Buoni che si emettono dal credito agricolo di Francia, ha inteso parlare di quei Buoni che si mettono fuori da alcune Banche speciali, come sarebbero le *linen* di Scozia, che sono Banche di credito agrario le quali hanno per oggetto d'incoraggiare determinate coltivazioni. D'altronde, i termini in cui è concepito questo numero dell'articolo 1, mostrano chiaramente quale sia la natura dei Buoni stessi. Essi sono titoli di credito al portatore, in conseguenza non vi è bisogno di girata; hanno il nome di Buoni agrari, sono uniformi di stampo e valore, dice l'articolo 4; quindi non assumono affatto l'aspetto nè di lettere di cambio, nè di biglietti all'ordine, e possono essere di una lira, di 5, di 20, di 50, di 100, di 200, di 500, di 1000 lire, di tagli diversi, insomma, intorno ai quali anche il relatore avrà qualche osservazione da sottomettere.

Di più, la somma di questi Buoni agrari, per lo stesso articolo 5 che ha letto l'onorevole Piolti de Bianchi, non potrà eccedere per ciascuna società di credito agrario il triplo del fondo metallico in cassa.

Finalmente per l'articolo 11, le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità e falsificazione dei titoli del debito pubblico italiano, sono estese anche ai Buoni emessi dal credito agrario. È lo stesso complesso di disposizioni che sogliono accompagnare gli statuti delle società e delle istituzioni pubbliche che emettono dei titoli di circolazione. Egli è evidente quindi che non si tratta nè di lettere di cambio, nè di mandati all'ordine. Si tratta di una specie di cambiale la quale è sempre scaduta, e sempre da scadere, la quale è esigibile nelle mani di colui che la presenta alla cassa, e non ha quindi il carattere degli effetti commerciali comuni. Più che ad

ogni altro titolo somiglia evidentemente alle carte di Banca.

Ma il dubbio dell'onorevole Piolti de Bianchi nasceva dalla parola *negoziare*. Egli diceva: ordinariamente si negoziano gli effetti a scadenza, gli effetti a girata; non si negoziano gli effetti al portatore.

Io non vorrei mostrarmi adesso tenace sopra il valore delle parole dell'articolo, mentre, come ho testè dimostrato, il complesso di parecchie disposizioni del progetto di legge non lascia alcun dubbio sulla portata dell'articolo stesso.

Forse, invece di dire di *creare e negoziare*, si sarebbe potuto dire di « emettere, in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli speciali di credito al portatore, detti *Buoni agrari*. »

Si sa che la negoziazione di questi titoli nel senso tecnico e preciso della parola non è possibile; dappoichè, anche quando per non alterare la sua riserva metallica l'istituto di credito volesse offrire maggiori vantaggi a colui che domanda di essere provveduto dei suoi titoli anzi che di essere provveduto in numerario, siccome i titoli si possono cambiare immediatamente alla cassa e sono al portatore, questa specie di negoziazione non potrebbe realmente aver luogo.

Io quindi non dissentirei, se può far nascere alcun dubbio (il che non credo) la frase di *creare e negoziare*, che si sostituisse la parola *emettere*.

Evidentemente nella prima relazione della legge questa *creazione* si riferiva alla fabbricazione. Fu poi chiamata *negoziazione* lo spaccio dei biglietti che fa una società di credito agrario nell'occasione delle sue transazioni. Su questo parmi che non debba più concepire alcun dubbio l'onorevole Piolti de Bianchi. Egli però faceva alcune osservazioni all'onorevole Torrigiani riguardo alla questione importante del sistema dell'unicità o della pluralità delle Banche.

Certamente lo stato attuale della legislazione in Italia non parlo dello stato di fatto, non s'oppone a che nascano istituti di credito di circolazione. In conseguenza l'onorevole Torrigiani si credette d'essere abilitato dalla presentazione di questo progetto a credere che si fa ora un movimento nel senso della pluralità delle Banche. Ma non credo che il Parlamento, in occasione della discussione del disegno di legge sul credito agrario (il quale relativamente è di poco momento ed al quale non osta alcun principio generale, alcun principio stabilito come dommatico dal potere legislativo), debba intavolare una questione economica di tanta importanza, la quale forse prossimamente potrà discutersi quando la Camera verrà ad esaminare le gravi circostanze che hanno accompagnato il fatto del corso forzoso in Italia. Quindi non occorre in questo momento entrare in tale questione, sollevandola a proposito d'un numero dell'articolo 1 del disegno di legge sul credito agrario.

L'onorevole Piolti de Bianchi finiva con osserva-

zioni sopra gli articoli 3, 4, 5 e 6 del progetto, e domandava che fossero rinviati alla Commissione, affinché questa proponga un nuovo sistema espediente, e che presenti cautele in materia degli istituti di circolazione. In caso diverso egli vorrebbe che fosse ristabilito l'articolo 6 del progetto ministeriale; e di questo non ho che a ringraziarlo perchè quest'articolo io l'aveva proposto quand'era ministro di agricoltura e commercio.

Però egli non desidera che si seguiti nel sistema di attribuire al potere esecutivo una maggiore latitudine nel sovrintendere alle condizioni di ordine e di sicurezza per le società di credito, ed in conseguenza vorrebbe che si dessero le norme per legge, almeno nelle presenti circostanze.

Questa era la motivazione del rinvio.

Ora, io mi permetto di pregare l'onorevole Piolti de Bianchi di recedere da questa sua proposta; e credo lo farà agevolmente, quando intenderà che è intenzione del relatore, e spero anche de' miei colleghi della Commissione, d'introdurre delle modificazioni a questo articolo nel senso appunto espresso dall'onorevole Piolti de Bianchi, senza che per questo vi sia bisogno di un rinvio, il quale potrebbe far differire la discussione e la votazione di questo progetto di legge, mentre vi sono progetti creduti più urgenti, dei quali la Camera ha già votata la precedenza, e che per caso non si sono oggi presentati alla discussione; altrimenti non avrebbe potuto avere luogo quella del progetto di legge sul credito agrario.

Le idee dell'onorevole Piolti de Bianchi le abbiamo intese; in queste idee, con determinate modificazioni, può concorrere la Commissione, e quindi si presenteranno degli emendamenti agli articoli man mano che verranno in esame.

Quanto all'articolo terzo, per esempio, cesserà forse il desiderio dell'onorevole Piolti de Bianchi di vederlo emendato, quando sentirà meglio esposto il senso in cui quest'articolo è stato concepito. L'articolo 3 ha avuto per oggetto di prevenire un fatto che si suole verificare troppo sovente nel costituire le società commerciali, e non quelle di credito soltanto, ma anche altre società commerciali. Spesso avviene che le disposizioni del Codice di commercio, le quali stabiliscono che non si possa autorizzare una società, che non si possa soprattutto dar luogo alle operazioni di emissione, se non sono sottoscritte le azioni, sino ad un determinato numero, se non sono fatti i versamenti del capitale in una determinata quota, spesso avviene che queste disposizioni rimangono eluse, dappoichè il Governo suole accettare, ed in mancanza di regola contraria non potrebbe fare altrimenti, l'attestato che fa il cassiere, che è nominato dalla società stessa e che suole essere uno dei promotori, di avere già in cassa il versamento di questa quota. Se i soci che si trovano presenti e gli

ufficiali del sindacato vogliono verificare l'esistenza di questo fondo, è facile far trovare in cassa nel giorno della visita le somme che debbono essere versate, benchè non sieno poi regolarmente versate. È vero che in tal caso il cassiere ne assume la responsabilità, ma l'assume facilmente, per la fiducia che ripone ne' suoi consoci fondatori; e frattanto manca la garanzia reale ed effettiva voluta dalla legge.

Ora, coll'articolo 3 si è voluto avere una garanzia più solida, più sicura, si è voluto che un terzo di questa somma necessaria perchè la società sia autorizzata a cominciare le sue operazioni, sia convertito in cartelle di rendita, oppure in cartelle fondiarie, perchè non rimanga infruttifero, per conto della società stessa, nella Cassa dei depositi e prestiti; il che non importa che non debba esservi quella somma di capitale sottoscritto e versato che richiede il Codice di commercio, e che non vi debba essere quel terzo di riserva metallica, di cui parla l'articolo seguente. In conseguenza, l'articolo 3, lungi dal creare un pericolo per la solidità dell'istituzione, non è che una garanzia di più.

Relativamente poi all'articolo quarto, il quale dice: « I Buoni agrari saranno uniformi di stampo e valore che potrà essere di una lira, di cinque, dieci, venti, cinquanta, cento, duecento, cinquecento, mille lire, » io credo che vi sia un emendamento da fare; anzi io aveva accennato che sarei stato il primo a proporlo, se non fossi stato prevenuto da altri: un emendamento per portare a somma maggiore i tagli di questi biglietti, persuaso come sono che i biglietti da una lira, da cinque ed anche da dieci, nell'attuale emergenza di crisi monetaria, si potrebbero sostituire ai mezzi di piccola circolazione, il che io non vorrei, e potrebbero produrre quest'effetto, che non desidero, che le Banche di credito agrario si risolvano in quelle Banche, od in quelle amministrazioni pubbliche, come ne abbiamo veduto, che spesso si sono poste nella circostanza del corso forzoso, a creare dei biglietti di piccolo taglio, approfittando della necessità in cui si trovava il paese di segni rappresentativi per la minuta circolazione.

Quanto all'articolo 5, l'onorevole Piolti de Bianchi trovava che il deposito del terzo per le operazioni tutte in riserva metallica fosse poco; ma io gli fo osservare che l'articolo dice così:

« Art. 5. La somma dei Buoni agrari in circolazione, dei biglietti all'ordine e a vista, delle tratte e dei conti correnti pagabili a richiesta, non potrà eccedere per ciascuna società di credito agrario il triplo del fondo metallico in cassa. »

Ora, quest'articolo 5, come è concepito, lungi dal restringere la riserva, limita i confini delle operazioni in proporzione della riserva stessa, dappoichè dice che la riserva metallica deve essere tanta che, non basti soltanto a formare il terzo delle emissioni dei Buoni

agrari, ma anche a formare il terzo delle operazioni che si fanno spiccando biglietti all'ordine ed a vista, le tratte, ecc.

**PIOLTI DE BIANCHI.** Domando la parola.

**CORDOVA, relatore.** Dimodochè la somma di queste operazioni tutte verrebbe ad essere proporzionata al triplo della riserva metallica. Del resto, ripeto, se per la più chiara intelligenza ed anche per la migliore disposizione dell'articolo 5, occorresse un suo emendamento si potrà proporre venendo all'articolo 5, ed essere accettato anche dalla Commissione, ove lo trovi della convenienza della legge da lei proposta.

L'onorevole Piolti de Bianchi trova che la Commissione non avrebbe dovuto sopprimere l'articolo 6 che dice: « il regio decreto di autorizzazione di ciascuna società determinerà le norme da seguirsi per tutelare gli interessi delle società e quelli dei mutuatari. » ecc.

All'onorevole Piolti de Bianchi piacerebbe che le cautele di cui in quest'articolo fossero fissate per legge, ed è a quest'effetto che propone il rinvio.

La Commissione anche nel suo rapporto si è espressa così:

« Fu soppresso l'articolo 6 che dà norma ai decreti reali di autorizzazione, perchè le norme generali che esso ricorda sono d'altronde stabilite da decreti organici, e dal Codice di commercio, e perchè a quelle relative ai prestiti sopra ipoteca non vi è più luogo nel sistema della Commissione. »

Ora, precisamente quando si trattava di crediti sopra ipoteca, si propose in seno alla Commissione una modificazione di quest'articolo, e mano mano nella discussione stessa si andò nell'idea che non vi era necessità alcuna di esso articolo, dopochè il Codice di commercio ha stabilito precauzioni che si prendono nell'autorizzare le società commerciali, e poi vi sono altri decreti organici fatti prima e dopo la pubblicazione del Codice di commercio, specialmente quello del dicembre 1865.

Il Governo che deve autorizzare le società non può far a meno di applicare quelle regole. Nè occorre dare una sanzione legislativa alle regole stesse.

Ma l'onorevole Piolti de Bianchi diceva: ma voi alle parole *il Governo potrà autorizzare*, avete sostituito la parola *autorizzerà*, ed avete fatto una necessità al Governo di autorizzare tutte le società commerciali. « Il Governo autorizzerà la formazione di società di credito agrario di pubblici istituti e di consorzi, ecc. »

Ora, non è stato mai in mente della Commissione nel proporre il suo emendamento, che il Governo dovesse autorizzare gli istituti o società di credito agrario anche quando non presentassero quelle condizioni di solida guarentigia e di responsabilità indispensabili pel credito pubblico, tantochè avendo l'onorevole Audinot, che non veggio presente, proposto di aggiungere alle parole: *dalla presente legge* anche queste altre: *e dalle altre leggi dello Stato*, non si incontrava nes-

suna difficoltà da parte della Commissione ad ammettere il suo emendamento.

Solamente si è voluto che non possa essere il semplice arbitrio o la simpatia maggiore o minore pei promotori di società, che non possano essere tanto meno le considerazioni personali politiche che determinino il Governo a negare o concedere l'autorizzazione, ma che la debba concedere ogni qualvolta siano adempite le formalità prescritte dalla presente legge e dalle altre in vigore. Nel progetto vi è il rinvio alle disposizioni del Codice, alle disposizioni di leggi penali, rinvio che anche quando non ci fosse, il progetto non ha inteso, con questa locuzione, recare nessuna variante a quelle disposizioni.

Infatti ecco i motivi esposti nella relazione:

« Sembrò a taluno dei vostri commissari che la forma dell'articolo 1 in cui è detto che il Governo *potrà* autorizzare la formazione di società di credito agrario, potesse accennare ad una maniera di arbitrio meno che prudente, e piuttosto illimitato, per cui il Governo non avesse a rendere ragione de' suoi rifiuti di autorizzazione, o potesse discolparsi con ragioni troppo generali ed indeterminate. Nello spirito della vostra Giunta, che non consente una maggior tutela o vigilanza governativa sulle istituzioni di credito di quella che sia rigorosamente necessaria per l'indole pubblica di tali istituzioni, e per la moltitudine di piccoli interessi che possono involgere — una volta che sono adempite le condizioni di sicurezza che la legge impone, e quando sia esercitata con assidua solerzia la vigilanza comessa al Governo, perchè siano mantenute le condizioni imposte dalla legge — ogni altro arbitrio che potrebbe essere motivato da considerazioni estranee al soggetto deve cessare, perchè resti libero ai promotori ed ai fondatori di società, di consorzi e d'istituti, il costituirsi nelle condizioni volute dalla legge, ed esercitare tutti gli atti che la legge permette. Alla forma facoltativa dell'articolo fu quindi sostituita altra forma imperativa, per cui, adempite le condizioni prescritte dalla legge, il Governo *autorizzerà* la formazione degli enti a cui essa intende. »

Dunque le spiegazioni date nella relazione mostrano lo spirito, in cui fu redatto l'articolo della Commissione.

Spiacemi che non siansi aggiunte le parole proposte dall'onorevole Audinot (in conversazioni tenute coi membri di questa Commissione, poichè la legge prima d'ora non venne in discussione, ed egli non faceva parte della Giunta), se una imperfetta redazione poteva far nascere alcun dubbio, al quale accennava l'onorevole Piolti de Bianchi; ma vi si potrà agevolmente provvedere coll'aggiungere la clausola che supplisca a questa lacuna.

L'onorevole Piolti de Bianchi dirà: ma perchè non volete che questi articoli siano rinviati alla Giunta onde essa faccia uno studio, e proponga quelle norme

che possano essere sicura guarentigia, sicura cautela per gli istituti di credito agrario?

Io vi dirò il perchè: perchè trattasi d'una questione arduissima, la quale non potrebbe essere risolta con un breve studio, che solleverebbe in questa Camera questioni di principii; de' quali ammessa una volta la soluzione a proposito della legge sul credito agrario, dovrebbe poi servire di norma ad altre istituzioni di credito non trovandosi motivo perchè la Camera dovesse cambiare d'avviso per le successive ed anche per le anteriori istituzioni e società di credito e d'emissione.

Questa, io dico, è una materia difficilissima, ed in proposito piacciavi ricordarvi le difficoltà precedenti tanto del nostro Parlamento, quanto dei Parlamenti esteri.

Voi sapete per quanti stadi si è passato, quante difficoltà si sono incontrate prima di fare delle leggi in Inghilterra che servissero a regolare questa materia. Voi non ignorate gli stadi percorsi in Francia prima dell'ultima legge del 1867. Sapete come nelle passate Legislature, come sin dal tempo del Parlamento subalpino, fu presentato un progetto di legge per dar norma all'autorizzazione delle società anonime, e specialmente delle società di credito? Voi pure rammentate come questi progetti di legge, per le difficoltà che presentavano e per le discussioni di principii che involvevano, non vennero mai in discussione dinanzi al Parlamento.

All'epoca in cui fu autorizzato il Governo a coordinare le disposizioni del Codice di commercio, e renderle attuabili e comuni a tutto il regno, la Commissione incaricata della compilazione di esse, di cui io ebbi l'onore di far parte, spigolò alcune disposizioni in quei progetti che erano stati presentati, e che giammai furono discussi dalla Camera; e ne venne questa buona conseguenza, che attualmente il Codice di commercio italiano contiene regole che mancano in altri Codici di commercio, e che danno un punto d'appoggio sufficiente al Governo nell'esercitare la sorveglianza sopra le società commerciali e sopra gli istituti di credito. Ma l'intera lacuna non è stata ancora riempita. L'esperienza ha indicati gl'inconvenienti che si presentano ed ai quali bisogna provvedere per legge, ma la legge non provvede che per via di disposizioni generali applicabili in tutti i casi, e questa legge è di molta difficoltà per la ragione che deve conciliare continuamente due opposti interessi, di cui il legislatore deve essere egualmente tenero: da una parte la libertà d'azione dei privati e dei promotori delle società, e da un'altra parte l'interesse generale che non può non essere vegliato, semprechè vi sia società anonima o istituto pubblico che non può non essere affidato alla cura del Governo.

Ora, come vorreste voi, o signori, che in occasione della legge sul credito fondiario, la Commissione si

riunisse e vi presentasse un sistema di disposizioni legislative che tendessero a stabilire quelle cautele, quelle norme che possono essere opportune in questa materia? L'onorevole Piolti de Bianchi, che avrà concepito delle idee in proposito, potrà, se vuole, proporre un articolo da sostituirsi all'articolo sesto, che abbia delle brevi disposizioni che possano essere opportune per questa legge del credito agrario. Ma io credo per conto mio che la Commissione non possa assumersi questo grave carico, per cui si aprirebbe una vasta discussione di principii, dappoichè nel seno della Commissione stessa ho potuto sperimentare che si partiva spesso da preoccupazioni non conformi e che i principii diversi, che in questa materia così difficile si professano nel nostro paese e fuori, erano egualmente rappresentati nel seno della Commissione. Voi in conseguenza ci chiamereste ad una grande discussione di principii.

Io comprendo la lodevole apprensione dell'onorevole Piolti de Bianchi, sebbene io debbo dichiarare (altrimenti non avrei consentito alla redazione della Commissione) che praticamente nei suoi effetti i pericoli che egli ha in vista non si verificherebbero in conto alcuno, dappoichè il progetto di legge non ha derogato per nulla alle disposizioni date con dieci reali radicati nelle disposizioni del Codice di commercio e che sono continuamente considerati legittimi dal Parlamento anche quando censura o discute alcuni atti delle società anonime e degl'istituti di credito.

Il Governo non autorizzerà giammai società di credito agrario senza seguire quelle norme che il Codice gli dà, e che reali decreti organici gli hanno imposto. Pericolo in conseguenza io non vedo, e se il pericolo da voi si sospettasse, io vi dico: se non volete l'articolo 6 sostituirne un altro che sia migliore, o una qualche disposizione precisa alla quale avrà pensato l'onorevole Piolti de Bianchi e che potrà essere gradita dalla Camera, ma non rinviare gli articoli alla Commissione, dappoichè ciò porterebbe un ritardo gravissimo nella discussione di questa legge, ed una discussione di principii che non potrebbe essere di lieve momento.

**PIOLTI DE BIANCHI.** L'onorevole relatore della Commissione, nel rispondere con quella molta scienza e con quella cortesia che lo distinguono, mi pare abbia condotto a questo risultato, o di impiccolire troppo o di troppo ingrandire le osservazioni da me presentate. Egli le impicciolisce di troppo allorchè crede che possano sparire le difficoltà coi soli emendamenti di cui ho fatto cenno, perchè, quanto ad altri a cui mi pare alludesse che sarebbero preparati dalla stessa Commissione, ignorandoli, non posso apprezzarli.

Di quelli di cui udii parlare, mi sia lecito il dire che sono tenue cosa.

Mi pare poi che le ingrandisca soverchiamente allorchè crede che, per adottare precauzioni che reggano le

operazioni specialissime da affidarsi a questa specie di istituti, si debbano innovare i principii che informano il Codice di commercio.

Il Codice di commercio esisteva allorchè vennero autorizzati la Banca Nazionale ed altri istituti di credito a far speciali operazioni; il Codice di commercio esisteva allorchè noi facemmo parecchie altre leggi speciali, per esempio quella che regola il credito fondiario; eppure noi credemmo necessario introdurre nel contesto di quelle leggi alcune norme, alcune precauzioni le quali si attagliassero alle operazioni speciali di cui trattavano le leggi medesime.

Io alludeva unicamente a questa specie di precauzioni, e mi pareva fosse imprudenza lo escluderle affatto, fosse imprudenza rimettersi soltanto al Codice di commercio. E se non vi trovassi altro rifugio, che quello da lui ora proposto di ristabilire l'articolo 6 del progetto ministeriale, io, per quanto abbia ripugnanza a rimettere la cosa all'arbitrio del potere esecutivo, ogni qual volta siamo qui noi legislatori a formolare leggi, davvero preferisco in questo caso l'arbitrio del ministro anzi che l'arbitrio di tutti i privati ammettendoli così a creare senza cautele istituti di credito, che possono agitare tanti interessi, e possono comprometterne per analogia di quelli più gravi ancora che non siano le operazioni da loro trattate. Piuttosto che ricorrere agli arbitrii, io credeva più conveniente che la Commissione cercasse con brevi studi formolare alcune cautele. Ma quelle accennate dall'onorevole relatore non mi paiono ancora sufficienti. Egli diceva avere parlato di Buoni agrari, senza aggiungere alcuna definizione trattandosi di cose già note nella scienza, già note nella pratica, già attuate in altri paesi. Ma anche le cartelle di credito fondiario sono cose note, e note da assai più lungo tempo che non siano i Buoni agrari; anche le cartelle fondiarie esistono in molti paesi, e vi esistono sotto forme diverse, con efficacia diversa, con diversi risultati. Eppure quando noi facemmo una legge in proposito non ci limitammo soltanto a dire *cartelle fondiarie*, ma abbiamo soggiunto anche di quale interesse possano essere aggravate, di quali altre misure debbano essere circondate.

Ecco perchè io, vedendo le parole *Buoni agrari*, ho domandato che vi spiegaste meglio; e feci osservare come la parola *negoziare* potesse dare luogo a malintesi.

L'onorevole relatore ammise quest'ultima osservazione, e propose sostituirvi l'altra di *emettere*, che io accetto, e credo tolga molta parte di equivoci. Ma vi è un'altra circostanza, vi è un altro difetto che mi pare gravissimo nel progetto, ed è che per questi Buoni agrari, i quali, in conclusione non sono altro che biglietti bancari da rimborsarsi a vista, non è nemmeno stabilito in verun articolo l'obbligo che debbano rimborsarsi a vista. Quando facemmo la legge sulla Banca, abbiamo creduto necessario di esprimere tale obbligo

si o no? E come possiamo qui accontentarci di dire *Buoni agrari*, senza nemmeno aggiungere che dovranno rimborsarsi a vista?

Quanto all'articolo 3 il relatore osservava da quali profonde considerazioni sia stato suggerito, e sotto questo punto di vista io l'accetto con molto piacere; ma parmi che la cautela che aveva di mira la Commissione sia affatto temporanea, che si verifichi solo al cominciare delle società; ma quando queste sono costituite, quando il capitale è effettivamente versato, quando funzionano, quali altri motivi suggeriscono di mantenere, nella Cassa dei depositi e prestiti, la parte di capitale versato, togliendolo alla circolazione, togliendolo alle operazioni che può fare la società? E se questa somma non deve continuare a rimanere depositata, perchè nel testo della legge non è detto se e quando e con quali norme possa restituirsi?

Quanto all'articolo 5 osservava il relatore come fosse molto maggiore la precauzione suggerita dalla Commissione, col volere che l'incasso metallico corrisponda al terzo non solo dei Buoni agrari, ma anche di tutte le altre operazioni che si fanno.

La Commissione ha creduto con ciò di avere adottata una valida garanzia. Ma io faccio osservare che, se noi non teniamo obbligatoria una proporzione tra il danaro di riserva ed i biglietti che sono in circolazione, indipendentemente da tutti gli altri riflessi e dalle cautele che le altre operazioni possono suggerire, se noi, dico, non teniamo questa norma, potrà verificarsi il caso che una società possa legalmente rifiutare il rimborso dei Buoni agrari. Perchè infatti potrebbe la sua somma incassata essere tale da corrispondere al terzo, per esempio, dei conti correnti, ed allora potrebbe chiudere la cassa e dire: io non ho denari da rimborsarvi, e non ho obbligo di tenerne di più, perchè adempio alla legge. Non pare all'onorevole relatore, che è così versato in queste cose, che ci sia un grave pericolo? Egli disse che, in pratica, gl'inconvenienti da me temuti non si verificheranno; ma, in materia d'istituti di credito, inconvenienti ne accaddero di tutte le specie ed in tutti i paesi. Io desidero che non se ne verifichino; ma se avvenissero non sarebbe mal fatto che la legge avesse dato loro un carattere legale? Ecco per quali motivi io credeva opportuno che la Commissione, senza entrare in quelle gravissime questioni di alto momento, dall'onorevole relatore accennate, prendesse in nuovo esame questi articoli e li coordinasse meglio, aggiungendovi maggiori precauzioni.

Che se la Commissione crede di non dover accettare questo incarico, nè io certamente glielo potrei imporre per forza, ed allora mi toccherà, per disperazione di causa, accettare quel tale articolo 6 che fu già abbandonato. Ma, ripeto, ne sarei assai dolente, e rinnovo quindi le mie preghiere alla Commissione di volere accettare la mia proposta.

**CORDOVA, relatore.** Non per disperazione di causa,

ma per il meglio della Commissione e della legge, l'onorevole deputato Piolti de Bianchi potrà proporre degli emendamenti negli articoli successivi, man mano che si presenteranno; ma a me preme dire sin d'ora che, leggendo nel testo del progetto ministeriale e non nelle correzioni che sono nell'altra colonna dello stampato, ho dimenticato di dire che all'articolo 5, ove dice: « La somma dei Buoni agrari in circolazione, dei biglietti all'ordine e a vista, delle tratte e dei conti correnti pagabili a richiesta, non potrà eccedere per ciascuna società di credito agrario il triplo del fondo metallico in cassa, » la Commissione aveva aggiunto: *all'epoca della emissione*; ma era mio intendimento, e lo avevo già annunziato all'onorevole collega della Commissione stessa, Guerrieri Gonzaga, e ora mi viene consentito dai miei colleghi tutti della Commissione, di ritornare alla disposizione dell'articolo ministeriale, e togliere le parole: *all'epoca dell'emissione*.

Quando si aggiunsero queste parole si era sotto la impressione di vessazioni che si credevano fatte dall'azione governativa, in certi casi in cui, per breve momento, la specie metallica non aveva potuto corrispondere alla necessaria riserva voluta dagli statuti per essere stato differito un invio materiale di fondi; ed è perciò che nella relazione si disse dover essere commisurato il terzo in riserva metallica, alla quantità di Buoni che si emettono all'atto della emissione. Ma si aggiungeva nella relazione, che sarà cura del Governo, in esecuzione di altre leggi, di procurare che questa proporzione sia costantemente mantenuta; ma siccome pur troppo le relazioni possono dimostrare lo spirito nostro, ma non vi sono che le disposizioni di legge che obblighino, io sono convinto che il sopprimere le parole *all'epoca dell'emissione*, potrebbe soddisfare l'onorevole Piolti de Bianchi, e far cosa utile per la bontà della legge; io quindi sono pronto a che si sopprimano quelle parole.

Ma ritornando ora al numero in cui siamo, dalla stessa esposizione fatta dall'onorevole Piolti de Bianchi, la Camera ha potuto rilevare che egli aveva richiamato alla sua attenzione gli articoli 3, 4, 5 e 6 per spiegare gl'inconvenienti che egli credeva potessero nascere col sistema di guarentigie proposto in questo progetto di legge, ma che le disposizioni di quest'articolo non sono così connesse con quelle degli articoli seguenti, che l'uno non si possa emendare, riservando l'emendamento delle altre.

Infatti l'onorevole Piolti de Bianchi quando ha veduto che la Commissione per non inoltrarsi in una discussione che credeva molto complicata e difficile, e in cui si poteva muovere da punti diversi, non accettava il rinvio del numero 4 dell'articolo primo, si è contentato di accettare l'emendamento che proponeva il relatore, vale a dire sostituire alle parole, *creare e negoziare*, le parole *emettere in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli spe-*

*ciali di credito al portatore, detti Buoni agrari*. Ed ha soltanto esternato il desiderio che fosse indicato che saranno *pagabili a vista*. Basterà alla Camera l'esaminare il numero 5, dove si dice: « di emettere biglietti all'ordine, nominativi per qualunque somma, trasmissibili per via di girata, pagabili a vista, » per comprendere lo spirito che animava la Commissione.

Una Commissione che sopra una legge di questa natura vi viene a proporre che i biglietti all'ordine nominativi trasmissibili, per via di girata, siano biglietti a vista, e debbano essere pagati a vista, certamente per i *Buoni agrari* al portatore non poteva avere intenzione che non fossero pagabili a vista.

Se l'onorevole Piolti de Bianchi, desidera che sia espressa come nel numero 5 anche nel numero 4 l'obbligazione di pagare a vista, si potrà sostituire alle parole *creare e negoziare*, la parola *emettere*, e si potranno aggiungere dopo *Buoni agrari* le parole *pagabili a vista*. Così si potrebbe passare alla discussione ed alla votazione degli altri numeri dell'articolo primo, e rimettere poi gli emendamenti del numero 3 in poi, all'epoca in cui verranno in discussione, credo con soddisfazione dei proponenti, e con utile della celere discussione della legge.

**BRIGANTI BELLINI-BELLINO.** L'onorevole relatore di questa legge ne fu anzitutto il genitore. Alcune circostanze che han fatto sì che la Camera non si potesse sollecitamente occupare della discussione, ne hanno non ritardato il parto, ma il battesimo; dimodochè il genitore ha potuto essere successivamente il padrino; ossia il ministro che aveva presentata la legge, ha potuto poi essere il relatore della Commissione che la stessa legge ha studiata.

Ebbene, l'onorevole Cordova che è assuefatto a fare delle cose perfette, delle cose che difficilmente altri fa; questa volta si è accorto che in forza, non della pochezza del suo ingegno, che *numquam dormitat* nè gli fa mai difetto, ma in forza delle circostanze sopravvenute, il suo parto non era così perfetto, come quelli che anteriormente egli aveva prodotti, e che la sua opera poteva essere soggetta ad alcuni, anzi a molti emendamenti; dimodochè non solamente non vide *quod factum esset bene*, ma si accorse che bisognava emendarla; quindi il genitore che aveva proposta una serie di articoli, divenuto padrino, ne propose un'altra serie, i quali erano, per molti rapporti, essenzialmente differenti dai primi. Non è bastato.

Questa circostanza del corso forzoso, la quale ha avuto successivamente tante conseguenze, e sviluppati tanti effetti successivi, ne va sempre più sviluppando, e se non lo arrestiamo ne svilupperà anche de' più funesti; anche dopo il battesimo ha prodotto dei cambiamenti; ed ora, prima di amministrargli la conferma, l'onorevole Cordova viene a ci domanda di sottoporre a nuovi emendamenti questo progetto di legge.

L'onorevole Piolti de Bianchi ha detto, colla bella

forma che egli sa dare a' suoi discorsi, delle cose essenzialmente vere. Egli ha dimostrato come questa legge avesse bisogno di così essenziali modificazioni, alcune delle quali erano appunto il portato dell'attuale stato anormale della circolazione in Italia; e l'onorevole Cordova non ha mancato di riconoscerlo immediatamente. La discrepanza fra l'onorevole Piolti de Bianchi e l'onorevole Cordova sta solo in questo: se si debba rimandare questa legge alla Commissione onde coordini i vari articoli, o se questa correzione possa farsi con successivi emendamenti. Ebbene io francamente sono dell'opinione dell'onorevole Piolti de Bianchi.

**CORDOVA, relatore.** Eh! lo sapeva. (*ilarità*)

**BRIGANTI-BELLINI B.** A me sembra che molti deputati....

**CORDOVA, relatore.** Domando la parola.

**BRIGANTI-BELLINI B.**... possono voler votare questo numero 4 dell'articolo 1 ove l'articolo 3 avesse subito delle modificazioni, e sopra tutto se ne avesse subito il 4. È facile comprendere come, se si accordasse di emettere biglietti da 1 lira, da 5, da 10, da 20 lire, questo dettaglio faccia cambiare totalmente la faccia alla questione.

Se voi volete emettere di questi Buoni agrari, che l'onorevole relatore per amore di paternità e di comparatico ha voluto coprire colle fasce in tutti i sensi, ma che in fine nella sua lealtà ha dichiarato che sono Buoni al portatore, rimborsabili come quelli di tutte le Banche.

Se questi Buoni fossero di mille lire, è probabile che il numero dei deputati che ne voterebbero la creazione sarebbe maggiore che se si trattasse anche di Buoni di minor valore.

Dopo ciò viene una quistione gravissima di principi in cui non potete a meno d'incappare, sebbene l'onorevole relatore si studii, e con ragione, d'evitarla.

L'articolo 6 che era nel pensiero del genitore e che all'epoca del battesimo è scomparso, dovrebbe essere ripristinato nella confermazione? È quindi introdotta la quistione se l'ingerenza governativa debba prevalere al principio di libertà.

Dico perciò che, se la Commissione riprendesse l'esame di quest'articolo e cercasse di formularlo nel senso espresso dall'onorevole Piolti de' Bianchi è probabile che riunirebbe un maggior numero di voti.

Dunque, nell'interesse della legge, nell'interesse soprattutto della verità, nell'interesse della buona distribuzione dei lavori di questa Camera, appoggio la mozione dell'onorevole Piolti de Bianchi per rinviare alla Commissione quest'articolo.

**TORRIGIANI.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**BRIGANTI-BELLINI B.** Siccome non sono che le quattro, credo che potremo ancora discutere gli altri

articoli di questa proposta di legge che non implicano la questione dell'emissione dei Buoni agrari.

**TORRIGIANI.** Che l'onorevole Briganti-Bellini non sia favorevole a questa proposta di legge credo di poterlo dire senza fargli offesa, poichè egli lo ha dimostrato chiaramente colla sua opposizione nella tornata d'ieri l'altro.

**BRIGANTI-BELLINI B.** A questa parte della legge

**TORRIGIANI.** Ora torna evidente che uno dei modi di *mandarla*, per dirlo con una frase vieta, alle calende greche, è quello di *rimandarla* alla Commissione, perchè verrà in campo certamente una delle leggi finanziarie, riguardo alle quali molto opportunamente il Ministero ha dichiarato dover avere la precedenza. Per conseguenza il povero credito agrario, che ha fatto capolino altre volte in questa Camera, tornerà ad essere messo, se non nel sepolcro, in una sala di riserva, da cui chi sa se poi verrà una mano pietosa che lo possa tirar fuori.

Quali sono le opposizioni che fa l'onorevole Briganti-Bellini per rimandare alla Commissione questo progetto di legge?

**PESCATORE.** Domando la parola per un appello al regolamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Torrigiani, debbo osservarle che aveva domandato la parola per una mozione d'ordine.

**TORRIGIANI.** Se mi permette qualche parola, vedrà che concludo appunto con una mozione d'ordine.

Io concludo a ciò che le difficoltà opposte dall'onorevole Briganti-Bellini mi pare che non possano far pretermettere nè alla Camera, nè alla Commissione di venire alla discussione ed alla votazione dell'articolo 1.

Noi le difficoltà le vedremo a loro luogo; e non mi par giusto quello che ha osservato l'onorevole Briganti-Bellini, vale a dire che l'articolo 4 s'impigli talmente nell'articolo 1, che non si possa discutere l'uno senza l'altro. Io non ci vedo questa necessità. Si tratta coll'articolo 1 di decidere se dobbiamo creare o no dei *Buoni agrari*. La mia mozione d'ordine è dunque che si seguiti a discutere l'articolo 1: se s'incontrano difficoltà, le quali dimostrino la necessità di rimandarlo alla Commissione, si rimanderà, ma finchè questa necessità non è dimostrata, non so perchè l'onorevole Briganti-Bellini voglia precorrere gli avvenimenti, e rimandare l'articolo, quando non è giustificata la cagione del rimando.

Quindi io insisto perchè si discuta l'articolo 1.

Io poi mi lamento, me lo perdoni l'onorevole Piolti de Bianchi, perchè in una discussione speciale degli articoli sia venuto a rinnovare tutta quanta la discussione generale, percorrendo, come egli ha fatto, tutto il campo di questa legge.

Io mi limito a insistere, lo ripeto ancora una volta, perchè si discutano i vari numeri dell'articolo 1, e, non

incontrandosi difficoltà, si seguitino a discutere gli altri articoli della legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CORDOVA, relatore.** L'onorevole Briganti-Bellini, preoccupato dall'idea di dare l'estrema unzione (*Placità*) al progetto di legge, cominciò a percorrere tutti i sacramenti, battesimo, cresima, o confermazione. (*Si ride*) In tutta questa percorrenza di sacramenti io non posso trovare altro se non che una giustizia che credo di meritare, vale a dire di non essere mai stato inflessibile nelle proposte che ho presentate alla Camera in varie circostanze. Desideroso soltanto che le leggi possano essere meno imperfette per quanto è possibile, non ho mai messo amor proprio sino a pretendere che fosse introdotta piuttosto l'una che l'altra parola secondaria in un progetto di legge. Ma l'onorevole Briganti-Bellini, dopo tante circonlocuzioni, facendo sforzo d'ingegno per far vedere che era necessario ed indispensabile il rinvio alla Commissione, di cui poco fa l'onorevole Torrigiani si è fatto a ricordare le conseguenze, ha recato un esempio. Vi sono alcuni, egli dice, i quali non voteranno la facoltà di emettere *Buoni agrari* se non sapranno ciò che si pensa, ciò che si vuole fare sopra l'articolo 4, dove si parla del taglio dei Buoni agrari: epperò vorrebbe che vi fosse il rinvio alla Commissione, perchè l'una disposizione fosse fusa coll'altra.

Ma, o signori, non si discuterebbe giammai progetto di legge in questa Camera, e si farebbero perenni rinvii alle Commissioni, se le disposizioni secondarie che può presentare un progetto di legge dovessero essere pregiudizievole ai principii.

Infatti, egli fa la guerra all'emissione dei *Buoni agrari*, la fece apertamente ieri, e dopo avere oggi detto che appoggiava la proposta dell'onorevole Piolti de Bianchi (il quale è ben lontano dal non volere l'emissione dei Buoni agrari e di unirsi in questo coll'onorevole Briganti-Bellini, ma domandava solo il coordinamento delle condizioni), conchiudeva col chiedere che la proposta si rinvii alla Commissione perchè si possa vedere se si debba creare questa nuova carta.

Dunque il grande affare, il suo obbiettivo era sempre quello, se devono esservi o no Buoni agrari, indipendentemente dal taglio di una lira, di cinque, di venti, di cinquanta, di cento. Perchè dunque viene ora, quando ha l'intenzione di dare l'estrema unzione al progetto di legge, col farlo rinviare alla Commissione, col mandarlo alle calende greche, perchè viene ora a mettere come principale quella questione dalla quale è indipendente il suo voto contro l'emissione dei Buoni agrari? Voti contro sin d'ora, benchè non sia votato l'articolo 4.

Del resto poi, quando si viene all'articolo 4, la Camera ha abbastanza perspicacia per vedere se l'idea di portare in esso delle modificazioni ha possibilità di

essere accolta. Quando si vede il Ministero, si vede la Commissione, si vedono onorevoli deputati che siedono nei banchi della sinistra concordi nell'idea che si debba limitare il taglio dei Buoni ad una determinata somma, non molto bassa, non si può dubitare in conto alcuno che quella modificazione sarà votata. Se mai poi la disposizione non fosse votata, vi saranno di quelli che la considereranno di un interesse secondario, e con tutto questo daranno il voto alla legge, vi saranno quelli che vorranno considerarla come di un interesse assoluto e primario, e niente vieterà loro di porre una palla nera nell'urna.

Ad ogni modo, il numero quarto dell'articolo 1, il quale non fa che sancire la facoltà di emettere dei Buoni agrari, da cui dipende unicamente la possibilità dell'esistenza del credito agrario, credo che si possa votare coll'emendamento consentito dall'onorevole Piolti de Bianchi.

Se poi la questione del rinvio si vuol riservare, la possono fare anche agli articoli 3, 4 e 5.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescatore.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, chieggo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PESCATORE.** Domando la parola contro la chiusura, e credo che sarà per la prima volta nella mia vita parlamentare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola contro la chiusura.

**PESCATORE.** L'onorevole signor relatore ha dichiarato apertamente che con questa legge sono mantenute in vigore tutte le disposizioni del Codice di commercio. Per altra parte, dichiarandosi nell'articolo della Commissione che basta ottemperare alle condizioni prescritte dalla presente legge, perchè il Governo debba autorizzare gl'istituti di credito agrario, la Camera ben vede che, stando all'articolo 156 del Codice di commercio che è in vigore, noi non faremo che sancire una contraddizione. Perocchè, o signori, non vi possono essere nella fondazione degl'istituti di sconto, quale sarebbe quello che si tratta di ordinare colla presente legge, che due sistemi: uno è quello attualmente in vigore, cioè di lasciare all'apprezzamento del Governo tutte quelle condizioni che possono garantire gl'interessi degli azionisti e del pubblico; l'altro di togliere l'arbitrio del Governo e di sostituire la garanzia legale.

Ora, o signori, il progetto attuale cambia assolutamente il sistema, e lo cambia con un principio che io voterò; ma non è men vero che si deroga interamente al sistema vigente, perchè, mentre l'articolo 156 del Codice di commercio dispone che, oltre alle condizioni stabilite da quel Codice, nessuna società anonima per azioni possa esistere se non è approvata dal Governo, e nessun limite il Codice stesso prescrive all'arbitrio

del Governo; ora invece col sistema che si propone si verrebbe a togliere l'apprezzamento del Governo, mentre però non si sostituisce una legislazione bancaria.

È in questo senso che io non credo ancora matura la questione, e in tutti i casi, per evitare ogni sconcio, io propongo il seguente emendamento semplicissimo

« Adempite le condizioni della legge e fermo il disposto dell'articolo 156 del Codice di commercio. »

*Voci.* La chiusura!

**BROGLIO**, ministro per l'agricoltura e commercio. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Debbo mettere ai voti la chiusura.

**BROGLIO**, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. È appunto perchè non si metta ai voti la chiusura che dovrò dire una parola.

Sinora si è discusso sopra quest'articolo primo, il quale è suddiviso in vari punti. Non so se siasi votato alcuno di questi punti; però il presidente ieri ha detto: finchè non ci sia nessuno che domandi la parola sopra l'uno o l'altro punto, rimane aperta la discussione; cosicchè, siccome quest'articolo primo comprende molti numeri, non bisogna pensare che, quando si chiuda la discussione su questo punto preciso, sia chiusa sopra tutti gli altri punti dell'articolo.

In questo senso mi premeva di fare un'avvertenza alla Camera; e poichè è aperta la discussione sugli altri punti, mi permetterò di avvertire la Commissione che io crederei prudente ammettere nel comma primo quelle tali parole che disse l'onorevole relatore, essere state proposte dal suo membro, l'onorevole Audinot, perchè mi par prudente ammetterle.

L'onorevole Piolti de Bianchi ha fatto delle saviissime osservazioni sopra la legge in genere, e sull'articolo 6 in particolare.

Dal complesso di quelle osservazioni, e dalla risposta dell'onorevole relatore ne emerse che, secondo ogni probabilità, o si metteranno delle precauzioni diverse da quella dell'articolo 6, o, all'estremo caso, si rimetterà l'articolo 6. Siccome, per altro, non è sicuro che l'articolo 6 abbia a rivivere, perchè ci vuole una votazione della Camera, se ora si votasse l'articolo 1 senza quelle parole, si rimarrebbe affatto inermi nella attuazione della legge.

**CORDOVA**, relatore. L'articolo 156 de Codice di commercio, a cui fece appello l'onorevole Pescatore, dice così:

« Le società per azioni e le società anonime non possono esistere se non sono autorizzate con decreto reale, e se non è in pari modo approvato l'atto di loro costituzione. »

Ora, io domando all'onorevole Pescatore, domando alla Camera se si può imputare alla Commissione di non avere voluto l'autorizzazione sovrana, l'autorizza-

zione per decreto reale, quando nel progetto di legge è detto:

« Adempite le condizioni prescritte dalla presente legge, il Governo autorizzerà la formazione di società, ecc. »

Se la Commissione non avesse voluto l'intervento del Governo, avrebbe detto:

« Adempite le condizioni prescritte dalla presente legge, le società, i pubblici istituti ed i consorzi aventi per oggetto in tutto od in parte il credito agrario, si intenderanno autorizzati di diritto. »

Io protesto contro l'eloquenza e la logica conoscitissima ed altamente apprezzata dell'onorevole Pescatore, che per avvalorare il suo argomento voleva far vedere che l'articolo 156 del Codice di commercio fosse stato dimenticato od abrogato col progetto della Commissione.

**PESCATORE.** Se si continua la discussione, prego il signor presidente a mantenermi la parola. (*Conversazioni*)

**CORDOVA**, relatore. Ella si è esteso tanto che, invece di limitarsi a parlare sulla chiusura, ha parlato della economia del progetto di legge; è dunque giusto che anche la Commissione possa presentare le sue difese.

**PRESIDENTE.** Poichè l'onorevole Pescatore insiste, metto ai voti la chiusura della discussione.

(La chiusura è ammessa.)

L'onorevole Briganti-Bellini Bellino fa una proposizione speciale per la soppressione del numero 5?

**BRIGANTI-BELLINI B.** Io avrei votato il numero 4, ove fosse stato consentito il rinvio alla Commissione, perchè avrei approvato i Buoni agrari da lire mille; e con questo rispondo all'onorevole mio amico il relatore. Ma nella condizione attuale delle cose io mantengo la mia opposizione.

**PRESIDENTE.** Come emendamento dunque all'articolo 1, l'onorevole Briganti-Bellini Bellino propone la soppressione del numero 4. Questo è l'unico emendamento che venne proposto a quest'articolo del progetto della Commissione, giacchè, oltre cotesto, non v'ha che l'emendamento proposto dalla stessa Commissione, che, cioè, l'articolo 1 abbia a cominciare così: « Adempite le condizioni prescritte dalle leggi, ecc.; » al qual punto però debbo osservare che ci sarebbe l'aggiunta dell'onorevole Pescatore, che vorrebbe anche queste parole: « e ferma la disposizione dell'articolo 156 del Codice di commercio. »

*Una voce a sinistra.* È inutile.

**PRESIDENTE.** Siccome gli emendamenti debbono essere posti ai voti isolatamente, cominceremo da quello dell'onorevole Briganti-Bellini Bellino, il quale consiste nella soppressione del numero 4, o piuttosto 3, dacchè il precedente numero 3 è stato soppresso.

Questo numero, come fu emendato, è del tenore seguente:

« Di emettere, in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli speciali di credito al portatore, pagabili a vista, detti *Buoni agrari*. »

Dunque metto ai voti questo numero. Coloro che ne vogliono la soppressione voteranno contro.

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'aggiunta dell'onorevole Pescatore.

**PESCATORE.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PESCATORE.** Siccome io non fui ammesso a sviluppare l'emendamento, non intendo di proporlo; prego soltanto l'onorevole relatore di dichiarare se l'accetta; in tale caso io lo proporrei, altrimenti no.

**CORDOVA, relatore.** Signor presidente, io ho già manifestato, intorno all'emendamento Pescatore, l'intendimento della Commissione.

La Commissione crede che il ricordare l'articolo 156 sia superfluo, che possa tornare utile il sostituire alle parole « le condizioni della presente legge » le altre « le condizioni prescritte dalle leggi, » dove è compreso il Codice di commercio con tutto il suo articolo 156.

Io spero che l'onorevole Pescatore vorrà tenersi pago di questo, senza ulteriormente insistere a volere rammentare un articolo al quale non si è voluto derogare col progetto.

**PRESIDENTE.** Ora metto ai voti l'intero articolo 1, colle variazioni proposte dalla stessa Commissione, le quali sono che l'articolo cominci così:

« Adempiute le condizioni prescritte dalle leggi, il Governo autorizzerà la formazione di società, di pubblici istituti e di consorzi, aventi per oggetto, in tutto od in parte, ecc. » ed il resto come nella proposta della Commissione.

**VALERIO.** Domando la parola per una riserva.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Valerio.

**VALERIO.** Meglio che una dichiarazione, è una riserva.

Colle parole introdotte dalla Commissione che io approvo, cioè *adempiute le condizioni prescritte dalle leggi*, si fa un appello generale al Codice di commercio. Io intendo di proporre, con un altro articolo terzo, alcune limitazioni...

**CRISPI.** Al Codice di commercio?

**VALERIO...** non al Codice di commercio, ma all'applicazione del Codice di commercio a questa specie di società.

Io prego la Camera di lasciare che s'intenda che con questa votazione non si pregiudica alla facoltà degli emendamenti che io propongo con un articolo addizionale.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1, com'è stato emendato.

(È approvato.)

#### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA CONIAZIONE DELLE MONETE DI BRONZO.

**PRESIDENTE.** Ora si procede allo spoglio della votazione testè fatta sul progetto di legge sulla coniazione delle monete di bronzo.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . . 204

Maggioranza . . . . . 103

Voti favorevoli . . . . . 186

Voti contrari . . . . . 18

(La Camera approva.)

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO.

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di riprendere il loro posto.

Do lettura dell'articolo 2:

« È vietato alle società di credito agrario di attendere a speculazioni di Borsa di qualunque specie, di prestare sui fondi pubblici, e in generale di fare operazioni non contemplate nell'articolo precedente.

A questo articolo sono proposti due emendamenti: l'uno dell'onorevole Castagnola, il quale propone che, dopo le parole « È vietato alle società di credito agrario », si aggiungano queste altre, « sotto pena di decadenza. »

L'altro emendamento è dell'onorevole Majorana Calatabiano, il quale, dopo le parole « speculazioni di Borsa di qualunque specie, » propone di aggiungere « di mettersi allo scoperto, prestare su fondi pubblici, ecc., » come nell'articolo della Commissione.

Do la parola all'onorevole Castagnola per isvolgere il suo emendamento.

**CASTAGNOLA.** La saggezza che informa la disposizione dell'articolo 2 è così evidente, che non ha al certo mestieri di alcuno sviluppo; però io trovo un difetto in codesta disposizione, trovo, cioè, che manca una sanzione la quale colpisca i contravventori. Sta bene che la legge proibisca alle società di credito agrario di attendere a speculazioni di Borsa di qualunque specie, di prestare su fondi pubblici; ma che si farà allora quando queste società si faranno contravventrici?

Veramente pare che la conseguenza sia questa. Dal momento che una società riporta l'autorizzazione onde venire in aiuto dell'agricoltura e sovvenire gli agricoltori, se la stessa non si serve di questa concessione, se non come di maschera, e invece si profonde nelle speculazioni di Borsa, e compromette il suo patrimonio nell'alea dei fondi pubblici, egli è chiaro che questa società ha abusato della pubblica fede, e che quindi non ha più ragione di sussistere come società di cre-

dito agricolo, e che l'autorizzazione che alla medesima è stata accordata deve essere ritirata. Le frodi non devono giammai essere favorite.

Si potrà forse dire che cotesta sanzione è implicita e che il Governo è di già armato di questo potere. Ma io osservo che, quando si tratta di sanzioni penali, egli è conveniente almeno, se non necessario, che le stesse siano chiaramente indicate. D'altronde lo scrivere queste pene chiaramente nell'articolo secondo servirà anche d'avviso e di saggia norma agli amministratori, i quali se per avventura, non veggendo comminate alcune sanzioni penali, potranno essere tante volte tratti dalla sete di troppo facili guadagni (i quali poi non si realizzano) ad internarsi in speculazioni di fondi pubblici ed altre operazioni che lor sono vietate, ove sappiano che tuttavolta che le stesse società si facciano contravventrici a queste disposizioni, potranno esser decadute dalla concessione che hanno riportata, staranno molto più in riguardo; talchè credo che avverranno più difficilmente le contravvenzioni.

Per questi motivi io spero che l'emendamento, che ho avuto l'onore di sviluppare con queste brevissime parole, non troverà ostacolo presso la Commissione, e sarà accolto dalla Camera.

**ZURADELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maiorana Calatabiano ha facoltà di sviluppare il suo emendamento.

**MAIORANA CALATABIANO.** Il mio emendamento è inteso a ristabilire il divieto che era consacrato nel progetto ministeriale, di mettersi gl'istituti agricoli allo scoperto. Certamente io non troverei ben acconcio quel divieto circoscritto come in quel progetto al numero 11 dell'articolo primo; e per tal motivo ho fatto omaggio alla soppressione che propose la Commissione, e che ha votato la Camera. Io trovo essenzialmente necessario cotal divieto estendendolo a tutte le funzioni dove lo scoperto, benchè non autorizzato, sarebbe soltanto possibile.

E osserverò che in difetto di questo divieto, studiando l'indole delle varie operazioni a cui sono chiamati gl'istituti di credito, verrà naturale la conseguenza che, se non altro per negligenza o per inavvertenza, si possa trovare allo scoperto la società medesima, verso i suoi vari clienti. Nel numero primo dell'articolo 1, non solo sono abilitati gl'istituti di credito agrario di fare degli sconti, ma sono anche abilitati ad agevolare con la loro garanzia gli agricoltori, affinchè ottengano gli sconti e facciano la negoziazione delle promesse di pagamento. Nel numero secondo sono abilitati gl'istituti a prestare e far credito a conto corrente. Nel numero quinto, diventato quarto, sono abilitati ad emettere biglietti all'ordine nominativi per qualunque somma, trasmissibili per via di girata.

Avvi ancora qualche altra facoltà, per l'uso della quale si rende possibile lo scoperto, e perciò necessa-

rio l'emendamento. Tutto ciò anche indipendentemente dal numero 11 secondo l'ipotesi ministeriale.

Ora, un divieto il quale fosse inteso ad escludere, non la facoltà che dovrebbe essere concessa e propriamente lo è, ma la possibilità che certo non si può negare e pel caso del numero 11 e per altri precedenti numeri, sarebbe tale divieto un mezzo d'incoraggiamento, di assicurazione, che si darebbe a tutti coloro che avrebbero da fare con cosiffatti istituti.

E mi muove a questo emendamento poi una considerazione propriamente storica.

Sanno gli onorevoli colleghi che generalmente gli istituti di credito agrario hanno fatto naufragio per essersi messi allo scoperto, ed è stato tale l'abuso da farne abborrire financo l'istituzione. Ma quando si evita questo scoglio, quando si ha la certezza che un effetto esiste prima che un segno si metta fuori, quando esiste un valore bene accertato prima che una qualunque obbligazione si assuma, allora questo inconveniente è in gran parte evitato; e se ciò nondimeno vi s'incorresse, la sarebbe una contravvenzione da cui dovrebbero guardarsi gl'istituti che vogliono vivere.

Per queste brevissime ragioni io voglio sperare che la Commissione, la quale non può non ammettere la necessità che questi istituti non si mettano mai allo scoperto, così che essa ammettendola in modo assoluto solo avvisavasi non essere necessario che ciò si dicesse, vorrà far buon viso a questa mia dizione.

**ZURADELLI.** Facendo seguito alle osservazioni dell'onorevole Castagnola, ch'io approvo pienamente, proporrei che dall'articolo 2 fossero tolte le due parole *in generale*, le quali, a mio avviso, mettono in dubbio l'applicazione della sanzione. Perchè si potrà domandare: quell'*in generale* accenna un divieto sopra l'una o l'altra delle operazioni indicate nell'articolo 1, oppure le comprende tutte? Levando le due parole *in generale* la sanzione proposta dall'onorevole Castagnola non manca più sicuramente d'effetto.

**PRESIDENTE.** Domando alla Commissione se accetta gli emendamenti proposti, e quali.

**CORDOVA, relatore.** Signor presidente, la Commissione relativamente alla proposta dell'onorevole Castagnola non ha che a fare una sola osservazione, ed è la seguente. Da molto tempo coloro che hanno esperienza dell'azione governativa sopra le società anonime e sugli istituti di credito deplorano la mancanza di una legislazione, che sarebbe parte di quel sistema di provvedimenti, a cui avrebbe dovuto portare attenzione la Commissione se le fossero stati rinviati parecchi articoli di questo progetto di legge; deplorano la mancanza di provvedimenti graduali, di sanzioni penali successive che possano far esercitare la sua azione coercitiva sopra le amministrazioni delle società anonime e degli istituti di credito. Pur troppo il non esservi una graduazione di mezzi, il non potersi in-

figgere delle multe, per esempio, agli amministratori, il non potersi pronunziare delle esclusioni dall'ufficio d'amministratore per qualche tempo, o darsi altri provvedimenti, espone il Governo a non avere in suo potere che un'arma draconiana la quale consiste nella facoltà di ritirare l'autorizzazione. Ma in molte circostanze il Governo esita nel venire ad una tale misura, e così accade che ad alcune mende cui si potrebbe porre altrimenti riparo, non si rimedia punto. Fu questo stato di legislazione che persuase la Commissione a non infliggere la decadenza. La Commissione entrò intanto nello spirito del principio morale che ha determinato l'onorevole Castagnola a proporre il suo emendamento. Ogniquale volta le società agrarie attendano a speculazioni di qualunque specie, ogniquale volta impestino sopra fondi pubblici, facciano operazioni non contemplate nell'articolo primo, la Commissione è convinta che il Governo farà bene a ritirare l'autorizzazione, a dichiarare la decadenza. Ma la Commissione non può non sottomettere alla Camera il pericolo di interpretazioni dottrinali dannose che potrebbero avere occasione dal sancire per legge la decadenza in questo solo caso.

In tanti articoli di leggi speciali che riguardano altre associazioni di credito e di statuti approvati dal Governo non è sancita la decadenza.

Ora, un bel giorno si potrebbe, innanzi un tribunale, opporre al Governo che egli non può ritirare l'autorizzazione quando una società viola il suo statuto. Prova ne sia che, una volta che il legislatore ha creduto che n'era il caso, ne ha fatto menzione. I giuristi direbbero che la legge ha parlato quando ha voluto. In conseguenza la Commissione opinerebbe che non si parlasse qui della decadenza, e che la medesima rimanesse come è nelle attribuzioni del Governo.

Se poi la Camera accogliesse la proposta dell'onorevole Castagnola, io credo che nell'intenzione del proponente non vi sarebbe certamente di limitare la decadenza a questi soli casi e di toglierla dalle attribuzioni del Governo, quando si verificano dei fatti anche peggiori, dei fatti cioè, come testè io ricordava, che cadono anche sotto le disposizioni del Codice penale.

Relativamente alla proposta dell'onorevole Maiorana, la Commissione soppresse dal progetto ministeriale le parole: *senza mai rimanere allo scoperto*, per la ragione, come si disse nella relazione, che le credeva superflue, dappoichè nessuna buona amministrazione o istituto di credito deve rimanere allo scoperto nelle sue operazioni. Ma il ministro proponente aveva posta questa frase, perchè l'aveva creduta una cautela maggiore.

Ora, se questa cautela può essere creduta non superflua, ma opportuna, da un uomo competente qual è l'onorevole Maiorana, la Commissione non potrebbe avere difficoltà alcuna di ripristinarla.

**BROGLIO**, ministro per la pubblica istruzione e reg-

gente il Ministero d'agricoltura e commercio. Entrando perfettamente nelle idee esposte or ora dall'onorevole relatore della Commissione, e parendomi d'altra parte, come pare anche a lui, opportuna l'introduzione della sanzione penale proposta dall'onorevole Castagnola, credo che si provvederebbe al di lui intento e si eviterebbero i pericoli esposti dall'onorevole relatore, quando alla penalità proposta dall'onorevole Castagnola si aggiungessero le parole: *come di ragione*; il che esprimerebbe l'idea che è una sanzione portata dalla natura stessa della cosa, e non potrebbe mai essere opposta la mancanza di queste parole, anzi sarebbe una prova di più e diventerebbe un'interpretazione autentica delle intenzioni del corpo legislativo.

**CORDOVA**, relatore. Forse quest'aggiunta dell'onorevole ministro non sarebbe troppo legislativa, perchè la legge comanda senza rendere ragione dei suoi comandi. Come risulterebbe, signor presidente, l'emendamento, unendovi le parole del signor ministro?

**PRESIDENTE**. L'emendamento sarebbe così concepito: « È vietato alle società di credito agrario, sotto pena di decadenza, *come di ragione*, di attendere a speculazioni di borsa di qualunque specie, » ecc.

**PESCATORE**. Mi pare che si potrebbe provvedere dicendo che *sono proibite*, ecc. « sotto quelle sanzioni che saranno determinate nel decreto reale di autorizzazione. »

Finchè non abbiamo una legislazione generale che provvegga alle circostanze dei singoli casi, necessariamente si deve, per ogni istituto di credito che si approvi, provvedere negli statuti delle singole società.

Pregherei l'onorevole relatore a dirmi se accetta questa proposta.

**CORDOVA**, relatore. L'onorevole Pescatore m'invita a dare il mio parere sopra la formola che egli proporrebbe. Io ho anche potuto consultare gli onorevoli miei colleghi che mi siedono vicino, e gli dirò che crediamo che questa formola non sia abbastanza generale. Si rimetterebbe al decreto di autorizzazione il sancire caso per caso la decadenza; dimodochè, e questo non è infrequente, se negli uffici ministeriali ciò fosse dimenticato, la sanzione non si applicherebbe. Di più ne verrebbe l'inconveniente di credere che vi sia bisogno di una sanzione speciale perchè il Governo ritiri l'autorizzazione a quelle società che non adempiono alle prescrizioni dello statuto, mentre, allo stato attuale della legislazione, è ammesso che il Governo ritira senz'altro l'autorizzazione quando tali condizioni non sono adempiute.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

**VALERIO**. Dopo quanto ha detto testè l'onorevole relatore rinunzio alla parola.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Pescatore insiste nella sua proposta?

**PESCATORE**. Non insisto.

**CORDOVA, relatore.** Io credo che si potrebbe lasciare l'articolo tale quale sta; ma non sarà stata inutile la discussione sulla proposta dell'onorevole Castagnola, la quale si potrà ben ritenere come una raccomandazione della Camera che il Ministero non usi mai indulgenza quando si trovi in questo caso.

**PRESIDENTE.** Aderisce l'onorevole Castagnola?

**CASTAGNOLA.** Io pregherei la Camera e la Commissione a voler accettare il rinvio; perchè, dirò francamente, vi è come un timore che noi adesso stiamo votando una specie di macchina sotto alla quale verranno poi a rifugiarsi tante società, le quali avendo fatto grandi emissioni di moneta cartacea, si troveranno in una condizione molto precaria il giorno tanto desiderato in cui verrà ad essere decretata l'abolizione del corso forzoso; si teme che moltissime di queste società, onde continuare il giro della loro carta, prenderanno la veste e l'apparenza di fare operazioni agrarie.

Ora, precisamente onde ovviare a quest'inconveniente che parmi gravissimo, io proporrei di sancire per questo caso esplicitamente la pena della decadenza. Parmi che il sancirla, e per questo caso, indica che siccome vi è la probabilità di un inconveniente gravissimo, il legislatore si affretti a porvi riparo, scrivendo la pena di fianco alle obbligazioni. Ma questo non toglie menomamente il diritto che possa avere il Governo in altri casi consimili di poter applicare l'istessa pena.

Siccome però è sempre difficile l'improvvisare la vera dizione legislativa, parmi che, siccome tra la Commissione, tra il Ministero e me non vi è nella sostanza alcun dissenso, e nella strettezza del tempo forse non troviamo adesso la formola precisa, mentre siamo d'accordo sul principio, si potrebbe rinviare alla Commissione quest'articolo.

**CORDOVA, relatore.** Non vi sarebbe neanche bisogno di rinvio; la disposizione accennata dall'onorevole Castagnola potrebbe dar luogo ad un articolo aggiuntivo in cui si dica: « i trasgressori ai numeri a, b, c, ecc. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha detto che l'emendamento proposto dall'onorevole Maiorana Calatabiano si trovava già nel progetto ministeriale; ma veramente nell'articolo 2 non trovo che esistano le parole che costituiscono l'emendamento dell'onorevole Maiorana Calatabiano.

**CORDOVA, relatore.** Sono nel numero 11 dell'articolo 1.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maiorana Calatabiano riprodurrebbe queste parole, e *mettersi allo scoperto*, all'articolo 2.

La Commissione accetta?

**MAIORANA CALATABIANO.** Si deve dire: « è vietato, ecc. di mettersi allo scoperto. »

**PRESIDENTE.** Si direbbe così: « di attendere a speculazioni di Borsa di qualunque specie, di mettersi allo scoperto, di prestare sui fondi pubblici, ed in generale

fare operazioni non contemplate nell'articolo precedente. »

Mi pare meritino qualche osservazione le parole: *mettersi allo scoperto*.

Questa non è forse una frase generalmente ricevuta per significare il concetto a cui allude l'onorevole Maiorana Calatabiano.

**MAIORANA CALATABIANO.** Nelle brevi parole che io mi sono permesso sottoporre alla Camera ho richiamato puramente quanto nel paragrafo 11 del primo numero si proponeva dal Ministero, dove dice: « senza mai mettersi allo scoperto. »

Dunque il concetto del divieto sta propriamente nel non mai mettersi allo scoperto; una volta che l'articolo 2 è inteso a divietare una serie di funzioni, a cui potrebbero essere chiamati questi istituti di credito, le quali restano proibite; una volta che si è detto che resta vietato alle società di credito agrario di attendere a speculazioni di Borsa di qualunque specie, è naturale di supporre ripetute le parole: è vietato innanzi le altre di *mettersi allo scoperto*.

Qual è il concetto di mettersi allo scoperto? È un linguaggio giuridico e bancario notissimo, cioè val quanto dire: non è permesso di fare anticipazioni, di emettere valori che non siano esattamente rappresentati da altrettanti valori corrispondenti. E siccome ci sono i conti correnti, siccome c'è l'agenzia che assume anche la Banca di fare degli sconti e di legalizzare delle negoziazioni, obbligandosi a garantirle, e c'è l'esigenza e più il pagamento per conto dei terzi, e siccome tutte queste e simili operazioni rendono possibile il concetto dello scoperto e anche all'insaputa delle medesime società, così è bene sia proibito di assumere qualunque impegno, di fare qualunque specie di anticipazione o di negoziazione, in modo che l'istituto rimanga, anche menomamente, allo scoperto, cioè esposto ad avere un non valore rappresentato da un segno che domani non troverebbe il suo equivalente nella propria azienda.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maiorana Calatabiano ha tutte le ragioni di dire che queste parole messe al loro posto, cioè al numero 11 dell'articolo 1, avevano un significato chiaro e determinato; ma le stesse parole trasportate in questo articolo 2 potrebbero non avere più la stessa significazione.

**CORDOVA, relatore.** La stessa.

**NISCO.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Maiorana Calatabiano intorno al suo emendamento, io prego la Camera, e specialmente la Commissione ed il Ministero a por mente che le parole *senza mai mettersi allo scoperto* vanno a taglio nel numero 11 del 1° articolo; ma dire ciò in generale, rapportandosi ad un istituto il quale, esercitando il credito agricolo, può fare conti correnti e sconti d'effetti agricoli, cioè di cambiali rilasciate da agricoltori, non che altre operazioni,

sarebbe un ammettere che si possano fare queste operazioni senza ricevere valori equivalenti. Questi valori possono essere buoni o pessimi, possono essere accettabili o al contrario, ma non possono mai mancare per mettersi l'istituto stesso allo scoperto.

Il mettere queste parole in un articolo di legge, ed in tesi generale, potrebbe far supporre che questi istituti possano davvero e seriamente mettersi allo scoperto, cioè a dire dare Buoni agrari, dare biglietti al portatore, senza un equivalente da collocare in portafoglio.

Ciò non è supponibile; non si può nemmeno credere che si possa verificare.

Laonde, che queste parole siano in coda del numero 11 del 1° articolo, per evitare che non si assumano da un Banco agricolo operazioni per conto di terzi superiori alla potenza del suo capitale, lo ammetto come una giusta provvidenza; ma il ripeterle ora in massima generale provverebbe che noi non sappiamo ciò che facciamo e vogliamo.

Io quindi mi oppongo alla proposta dell'onorevole mio amico Maiorana.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maiorana insiste?

**MAIORANA CALATABIANO.** Io debbo insistere, signor presidente, perchè vedo che le mie parole non sono state molto comprese. Altra cosa è dire che il divieto di mettersi allo scoperto si deve riferire a tutte o talune delle operazioni diverse, di cui è cenno nell'articolo 1, altra cosa è il dire che manca la prova dell'utilità del divieto.

L'onorevole Nisco pretende troppo, poichè dice che non è permesso affatto di mettersi allo scoperto. Io lo so benissimo che finchè non ci sia una legge che lo permetta, non si potrà affermare che una delle funzioni del credito agricolo consisterà nel mettersi allo scoperto in qualcheduna delle sue operazioni. Ma ho detto che siccome è possibile anche per la natura delle cose stesse, che nelle varie funzioni di questi istituti di credito, in una porzione degli affari avvenga anche in menoma parte il fatto di emettere allo scoperto, così intendo sia data responsabilità a questi istituti stessi di non inciampare mai nell'anomalia dello scoperto. E tale divieto non suppone di certo il permesso; se ne è anzi l'antitesi. E credo sia applicabile non solo al caso del numero 11, ma a parecchi altri numeri del primo articolo di già votato; ciò pure influisce sull'insieme del progetto di legge in esame; se però l'onorevole Nisco vuole intieramente liberarsi dalle sue apprensioni, allora si potrebbe dire: « Per le varie funzioni degli istituti agricoli, di cui nell'articolo 1, è espressamente vietato di mettersi allo scoperto. »

Per altro, la Commissione avendomi fatto l'onore di accettare il mio concetto, veniva sempre nell'idea che mi aveva mosso quando feci la mia proposta. Essa diceva che il divieto è implicito e doveva supporsi per

ogni operazione. Ora, supporre che ci siano minori cautele in una formale prescrizione del divieto, anzichè nella sua tacita ammissione, è cosa che in diritto e in economia io non posso comprendere.

Per queste ragioni io insisto nel concetto da me formulato nell'emendamento.

Qualora però si vogliano aggiungere delle maggiori indicazioni, si potrebbe dire: « e che il divieto di mettersi allo scoperto è relativo alle funzioni di cui nell'articolo primo. »

Ad ogni modo, avendo ammesso la Commissione di parlarsi di divieto, comunque lo si formoli, resterà inteso che sarà assoluto e su tutte le operazioni degli istituti agricoli.

**CORDOVA, relatore.** Nelle funzioni di cui nell'articolo primo ve ne sono molte, le quali, se è così permesso dire, si fanno temporaneamente allo scoperto, come ricordava testè l'onorevole Nisco. Or bene, a me pare che la Commissione, nell'accettare l'emendamento dell'onorevole Maiorana Calatabiano, non ha fatto altro se non che ricordare che al n° 11 dell'articolo 1 aveva messe le parole: *senza mai mettersi allo scoperto*, e che poi furono soppresse, perchè furono considerate come inutili.

Or bene, per quello che riguarda il numero 11 dell'articolo 1, mi pare che tutti gli onorevoli deputati che hanno preso la parola in questa materia sono d'accordo che poteva benissimo starci la clausola *senza mai mettersi allo scoperto*; l'onorevole Nisco mi pare si sia espresso in questo senso. In conseguenza la Commissione esprime la sua adesione all'emendamento Maiorana Calatabiano, come già poco prima aveva fatto, sempre limitativamente, nel luogo ove era posto nel progetto ministeriale; in modo che si potrebbe dire così:

« È vietato alle società di credito agrario:

« Di attendere a speculazioni di Borsa di qualunque specie;

« Di prestare su fondi pubblici;

« Di fare operazioni non contemplate nell'articolo precedente, e di mettersi allo scoperto nelle operazioni di cui al numero 11 dell'articolo medesimo. »

**PRESIDENTE.** La Commissione ammette anche che si tolgano le parole *in generale*, come ha proposto l'onorevole Zuradelli?

**CORDOVA, relatore.** Mi pare che siano superflue.

**VALERIO.** È meglio lasciarle.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 2 come è concordato:

« È vietato alle società di credito agrario:

« Di attendere a speculazioni di Borsa di qualunque specie;

« Di prestare su fondi pubblici;

« Di fare operazioni non contemplate nell'articolo precedente, e di mettersi allo scoperto per le operazioni indicate al numero 11 dell'articolo medesimo. »

**NISCO.** Accetto anch'io.

**PUGGIONI.** Sebbene la Commissione per mezzo dell'onorevole relatore abbia dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Zuradelli, io confesso il vero che non mi vi adatterei volentieri, perchè credo che le parole *in generale*, che erano nell'articolo antecedente proposto dalla Commissione, rispondessero ad un concetto che forse l'onorevole Zuradelli non ha bene avvertito. Si è voluto dire che il divieto colpiva tutte e singole le operazioni di quell'articolo; ed io credo che è nell'interesse delle finanze, nell'interesse della legge il mantenere ferme quelle parole *in generale*.

Quindi, come emendamento mio, ripropongo le parole *in generale*.

**ZURADELLI.** Io confesso adunque di non avere inteso, ma può darsi che molti altri l'intendano come l'intendo io; perciò insisto onde siano escluse queste due parole che possono far nascere dei dubbi. Accennare che alcune di quelle operazioni sono vietate e altre no, è rimettersi al giudizio di chi deve applicare la legge, e distinguere fra i casi diversi.

**PRESIDENTE.** Domando se sia appoggiato l'emendamento dell'onorevole Zuradelli che consiste nel togliere dall'articolo le parole *in generale*.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 2, come ne ho data testè lettura, aggiungendovi al fine le parole *in generale*.

Esso suonerebbe così:

« Art. 2. È vietato alle società di credito agrario di attendere a speculazioni di Borsa di qualunque specie, di prestare sui fondi pubblici, di mettersi allo scoperto per le operazioni indicate al n° 11 dell'articolo precedente, e, in generale, di fare operazioni non contemplate nell'articolo medesimo. »

Quelli che approvano quest'articolo 2, così redatto, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Prima di passare all'articolo 3 do lettura di un nuovo articolo, proposto dall'onorevole Valerio, che verrebbe in seguito all'articolo 2.

« All'oggetto di questa legge non potranno essere autorizzate società anonime. Il capitale delle società, se diviso in azioni, potrà solo esserlo in azioni nominative. Per il trapasso delle medesime dovranno, nello statuto sociale, stabilirsi norme opportune per ottenere la piena pubblicità dei trapassi e della proprietà delle medesime. La direzione della società non potrà essere affidata a minor numero di cinque persone, le quali almeno da due anni sieno residenti e possessori di fondi stabili nel luogo in cui è stabilito l'istituto. »

Ha la parola l'onorevole Valerio per sviluppare la sua proposta.

**VALERIO.** Io credo che la semplice lettura di questo emendamento indichi abbastanza chiaramente le idee da cui scaturisce.

Io spero che i miei colleghi non dubiteranno certo del mio affetto per le istituzioni di credito agrario, e

del mio desiderio di ottenerle istituite bene e prontamente.

Ma io penso che principale oggetto nostro, in queste istituzioni, sia di dar loro fondamento grande di moralità, di pubblicità e di sicurezza.

Pur troppo, nelle condizioni attuali d'Italia, il credito da lungo tempo soffre, e non soffre solamente per ragione delle nostre difficili condizioni finanziarie; soffre perchè questo credito, dall'applicazione della legislazione vigente, ebbe delle scosse dolorose. Io mi sono convinto, sia per la pratica stessa che ho dovuto avere nel partecipare alla direzione di talune di queste società, sia per avere avuti alcuni dei poveri risparmi della mia vita assorbiti dalle amministrazioni di queste società, sia per avere esaminato l'andamento generale delle cose, io mi sono profondamente convinto che la società anonima come è costituita, con azioni al portatore, presenta cotali difetti, e cotante facilità alle illusioni e peggio, che non vale ad impedire non solo l'ingerenza governativa, ma neppure quella più naturale, e che pure dovrebb'essere più effettiva, degli stessi azionisti.

Quando voi avete una società in cui nessuno effettivamente è risponsabile, in cui tutto dipende da certe deliberazioni che si prendono in certe assemblee generali: quando queste assemblee generali si possono facilmente, senza che sia possibile un controllo, costituire come si vuole; e quando l'intrigo vi può facilmente, senza che nessuno lo possa impedire, costituire delle maggioranze, egli è poco meno che impossibile che non succedano degli scandali! Se sono possibili, egli è certo pur troppo che si trovano facilmente persone che ne traggono partito.

Io credo che lo stato attuale del credito in Italia è specialmente scosso dall'applicazione della legislazione sulle società anonime. Io non andrò cercando altri esempi fuori d'Italia; ma è però bene notare che queste istituzioni delle società anonime, che furon credute nel loro primo apparire come un nuovo trovato, una nuova forza pel commercio, pure non esistevano prima presso altre nazioni che hanno fatte molte e grandi cose. E quando una di queste, che molto difficilmente si lascia indurre ad innovare le cose sue, pure si è lasciata trascinare da questa foga, che era in tutta Europa, delle società anonime, voi avete veduto quali ne furono i risultati.

Risponda per me la crisi avvenuta in Inghilterra, or sono solamente due anni.

Ma, trattando del credito agrario, si ha bisogno anche di quel grande sviluppo, di quella grande estensione a cui si mirava quando sorse l'idea delle società anonime?

Il credito agrario ha per sua natura qualche cosa di locale, qualche cosa di familiare, di casalingo (come mi pare dicesse l'altro giorno l'onorevole mio amico il deputato Torrigiani), in cui sta la sua vera forza. Il

credito agrario deve costituirsi in modo che i clienti e gli amministratori, e gli azionisti si conoscano, abbiano fiducia gli uni degli altri, e questa fiducia stessa, questa cognizione personale, mentre serve ad attirare i clienti, mentre serve a sviluppare l'azione dell'istituto, serve nel tempo stesso a stabilire il migliore dei controlli possibili, quello del vincolo morale che esiste fra persone dello stesso luogo, che si conoscono reciprocamente, e, direi, continuamente.

Ciò rende ragione della prima parte dell'articolo aggiuntivo che io propongo. Le stesse ragioni valgono per la seconda.

Ammesse le società, il cui capitale si può dividere per azioni (ed è certamente utile che il capitale dell'istituto si possa dividere per azioni), io domando di scartare le azioni al portatore, delle quali nessuno è che possa sorvegliare il modo con cui si ripartono, nessuno è che possa sorvegliare il modo con cui si presentano nelle assemblee. L'azione nominativa, il cui trapasso sia sempre reso pubblico, di cui la nota sia sempre esposta in sito in cui gli azionisti e quelli che fanno affari con l'istituto possano prenderne cognizione, ecco una delle principali garanzie che io reclamo per questo istituto, onde assicurare la solidità.

L'ultima delle clausole che io domando, è che i direttori dell'istituto non possano essere meno di cinque, e che tutti e cinque debbano essere almeno da due anni residenti e possessori nel sito dove opera l'istituto. Questa mi pare che completi la serie d'idee che ho avuto l'onore di esporvi, e che, se non faccio errore, mi sembra abbiano trovato in voi un sentimento di approvazione.

In somma, io domando che principalmente la legge assicuri che queste istituzioni siano fondate e dirette da persone conosciute; che si sappia chi ne possiede le azioni e qual giro esse fanno; che si sappia come si costituiscono le assemblee, ed in qual modo i voti approvativi o disapprovativi che possono dare queste assemblee si siano ottenuti.

Io spero che l'insieme di queste disposizioni giovi a mantenere al credito agrario quella sua natura specialissima che, secondo me, è quella da cui esso deve ritrarre la sua forza ed il suo sviluppo.

Proponendo questo mio emendamento, io non ho molte pretensioni rispetto al modo con cui è enunciato. Se le idee sono accolte, io ben volentieri accetterò quelle modificazioni che la Commissione vi volesse introdurre.

**PRESIDENTE.** Domando se l'articolo proposto dall'onorevole Valerio è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ora domando al signor relatore se la Commissione lo accetta.

**CORDOVA, relatore.** Signor presidente, l'articolo proposto dall'onorevole Valerio e le gravi considerazioni con cui l'ha accompagnato sono cose degne senza

dubbio della più seria attenzione. L'onorevole Valerio in quest'occasione fa sorgere e risolvere secondo le riflessioni e gli studi da lui fatti la grave questione se si debba incoraggiare ulteriormente la società anonima, oppure se, dopo la cattiva prova che avrebbe fatta in Europa da alcuni anni a questa parte, la si debba condannare per sempre.

A tutti noi è noto come la società anonima effettivamente si fosse considerata sinora come una grande invenzione dello spirito moderno, come quella che tendesse ad accumulare ingenti capitali ed a far compiere imprese grandissime, alle quali altrimenti non si sarebbe mai potuto riuscire. Si sanno anche le delusioni che se ne ebbero, delusioni le quali, per avventura, si possono in gran parte attribuire alla imperfezione delle leggi in alcuni paesi di Europa, ed in altri anche all'imperfezione delle istituzioni politiche che lasciarono ampio campo a sfruttare l'amministrazione di queste grandi società a beneficio di persone che godevano dei favori del potere, in modo che le società anonime non sarebbero per questo definitivamente condannate e si potrebbero far risorgere con migliori sorti. Ma certamente l'onorevole Valerio non può pretendere dalla Camera ch'essa abbia a risolvere una questione così grave in via di massima in questa circostanza.

**VALERIO. No.**

**CORDOVA, relatore.** Egli perciò nel suo assennato discorso non mancava di far vedere come, trattandosi d'associazioni che, per essere morali, per essere utili al paese, debbono conservare un carattere locale, non sia desiderabile l'affluenza di quei grandi capitali con cui si formano le società anonime destinate a compiere opere grandiose.

Ma, per quanto sia vera l'osservazione fatta dall'onorevole Valerio, non è men degno di considerazione che v'è una grande differenza tra il precludere la via all'ingrandimento d'un istituzione, ch'è desiderabile mantenere in certi limiti, e tra il combinarne il meccanismo in modo che la medesima spanda i suoi benefici sulla località alla quale è destinata, senza che le sia vietato espressamente di svolgersi ulteriormente, con la moralità e col beneficio dell'intera nazione. Se mi fosse permesso di prendere un esempio nelle istituzioni politiche, l'unico requisito che si richiede in chi voglia sedere in questa Camera è di saper leggere e scrivere.

Per quanto sia desiderabile che le più grandi capacità del paese facciano parte della Camera elettiva, si lascia libera intieramente la scelta agli elettori, ed è indubitabile che l'interesse pubblico li porta ad eleggere le migliori capacità del paese, benchè nessuna legge impedisca che si elegga chiunque non abbia la fede di perquisizione giudiziaria, e non sia del tutto analfabeto. Vorrei dunque che per molte nostre istituzioni economiche i congegni fossero tali che la libertà non

potesse in conto alcuno rivolgersi in nocumento della cosa pubblica, senza che per ciò la libertà fosse tolta; non vorrei quindi che si vietasse ai capitali di congiungersi insieme, sotto forma di società anonima, nel costituire il credito agrario.

L'onorevole Valerio, il quale desidera, come noi tutti desideriamo, il successo e la moralità di queste istituzioni, non esclude tuttavia che si facciano associazioni; richiede bensì che le azioni siano nominative; e per questa parte io credo in coscienza sin d'ora di potere prestare intera adesione alla sua proposta, convinto come sono che le delusioni che si creano, che gli inganni, che le frodi, permettetemi la parola, spesso si consumano abusando delle azioni al portatore, confidandole per qualche istante agli oscuri e segreti agenti di coloro che maneggiano le cose delle società anonime.

Ma quanto alla formazione dei capitali a responsabilità limitata, egli la vuole. Infatti la promuove con le accomandite per azioni.

Io vi prego però, o signori, di considerare che l'esperienza di qualche tentativo di queste accomandite per azioni, fatto nel nostro paese (e più ancora l'esperienza fatta sopra più larga scala in altri paesi), ci hanno mostrato che l'accomandita per azioni non evitava in conto alcuno gl'inconvenienti che, congiunti a molti vantaggi, sono pure annessi alla formazione delle società anonime; dappoichè pur troppo la responsabilità del socio accomanditario suole essere di poco momento, e non tale da rispondere alle gravi obbligazioni che assume una società qualunque che voglia avere una portata di qualche importanza. La responsabilità dell'accomanditario per azioni ricorda troppo quella dei gerenti dei giornali politici, per poter dare ad essa una grande importanza...

**CRISPI.** Ha ragione.

**CORDOVA, relatore.** La questione quindi mi pare troppo grave, perchè si abbia a risolvere in questo momento. Quindi, convinto come sono che l'articolo proposto dall'onorevole Valerio, il quale contiene delle cose utili relativamente a ciò che concerne l'amministrazione (e per parte mia esprimo anche l'opinione di entrare nel suo senso per le azioni nominative); convinto come sono che quest'articolo non ha nessun bisogno di essere collocato tra il secondo ed il terzo, perchè prelude ad un sistema nuovo, ad un sistema finora non seguito, credo che può benissimo aver posto in fine di questa legge. Io pregherei quindi l'onorevole Valerio (anche perchè la Commissione possa aver tempo di leggerlo e di concordarlo in tutte le sue parti) di voler acconsentire che se ne riserbi la discussione al fine della legge stessa. Le parole intanto che, tanto io quanto egli abbiamo dette, non saranno state inutili per accennare i punti intorno a cui dovrà versare l'esame che la Camera e la Commissione dovranno fare.

**PRESIDENTE.** Acconsente l'onorevole Valerio?

**VALERIO.** Acconsento ben volentieri, e ringrazio l'onorevole relatore di avere proposto questo sistema, il quale fornirà il modo di arrivare allo scopo a cui di conserva miriamo.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque all'articolo 3:

« Le società di credito agrario autorizzate ad emettere Buoni agrari al portatore dovranno depositare per essere facoltate a cominciare la emissione presso la Cassa de' depositi e prestiti tante cartelle di consolidato italiano 5 per cento, ovvero obbligazioni del credito fondiario, quante ne occorrono per formare al corso del giorno in cui ha luogo il deposito un valore eguale al terzo del capitale che a termini del loro statuto debbono versare per poter cominciare le loro operazioni.

« Questo deposito dovrà essere mantenuto eguale al terzo del capitale versato. »

**NISCO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su quest'articolo 3 l'onorevole Torrigiani propone che sieno soppresse le parole, *ovvero obbligazioni del credito fondiario*.

L'onorevole Nisco ha facoltà di parlare.

**NISCO.** Dopo la vivace discussione che si è fatta in questa Camera sul numero 4 dell'articolo 1, e dopo la determinazione data veramente conforme alla loro missione ai Buoni cosiddetti agrari, mi pare che sia conveniente proporre un emendamento. Io annunzierò quest'emendamento dichiarando preventivamente che, qualora la Commissione non credesse di accettarlo, io sono pronto a ritirarlo, non volendo prolungare una discussione che potrebbe produrre la non votazione della legge, del che non vorrei essere menomamente responsabile.

Il mio emendamento ha per oggetto di raggiungere lo scopo che si propongono gli articoli 3 e 4 in modo più ampio e più pronto.

Ringrazio principalmente l'onorevole relatore, il quale, da ministro d'agricoltura e commercio, introduceva coll'articolo 3 un principio nella legislazione bancaria, il quale, se sarà esteso ed applicato con determinate cautele rispetto allo Stato, produrrà grandissimi vantaggi, e quello di aiutare alla restaurazione delle nostre finanze, e quello di risolvere nel modo pratico e positivo la questione della libertà e dell'eguaglianza degli istituti di credito, e quello di far acquistare generalità di uso alle forme di credito, e quello infine di restituire alla vera sua funzione e destinazione ciò che comunemente dicesi fondo di cassa o fondo metallico, cioè a far fronte alle emissioni che sono pagabili a vista, messe in circolazione di contro ad effetti liquidabili a novanta giorni, non a garantire le emissioni medesime, di cui è l'equivalente il portafogli.

L'onorevole Cordova adunque, da ministro di agricoltura e commercio, introduceva il principio che già

è stato introdotto in Germania, quando nel 1836 il Banco di Berlino, stabilito nel 1765 da Federico II, fu modificato nel senso che le emissioni dovevano avere per contro-valori valori pubblici dello Stato, e che lo Stato di contro a questi valori depositati consegnò al Banco i biglietti da mettersi in circolazione.

Questo principio, come diceva, ammesso in Germania nel 1836, è stato applicato, con le modificazioni richieste dalla differenza reale delle circostanze, in America nel 1864 nella terribile posizione in cui si trovavano gli Stati Uniti del nord; donde ne venne il mirabile fatto che in pochissimo tempo quel Governo potè riunire la somma di un miliardo e seicento milioni, e mettere gli istituti di credito su base meno fragile.

Ciò che fu fatto negli Stati Uniti fu sostenuto in massima, non nelle specialità, dall'illustre Michele Chevalier in Francia, il quale, avendo ottenuto il trionfo che l'imperatore Napoleone III abbandonava il principio del protezionismo commerciale e lanciavasi nel sistema della libertà, voleva poi spingere l'imperatore medesimo a distruggere il monopolio della Banca.

Io non entro in una discussione che sarebbe molto grave, e che forse avrebbe bisogno di moltissimo sviluppo, specialmente per esaminare e ponderare la responsabilità dello Stato che si farebbe generale emettendo de' biglietti in circolazione; ma avendo l'onorevole Cordova introdotto nella presente legge cotesto nuovo principio, che nessuno combatte, mi permetto di chiedere logicamente alla Camera di dare a questo utilissimo principio tutto quello sviluppo e tutta quella portata che può e che anzi debbe avere. Per lo che io credo che, in luogo di stabilire che i valori debbano rappresentare il terzo del capitale della società o del consorzio bancario per lo esercizio del credito agricolo, e che i Buoni bancari debbano essere emessi da un ufficio centrale presso il Ministero di agricoltura e commercio, si potrebbe prescrivere che coloro i quali esercitano il credito agricolo in società legalmente costituite aventi un capitale riconosciuto, possano depositare tanti titoli del debito pubblico, valutati alla pari nelle pubbliche casse per quanta somma essi intendono di ritirare di Buoni agrari; e che il deposito de' valori e la consegna dell'equivalente in Buoni agrari si faccia nelle tesorerie o uffizi provinciali.

Allora o signori, noi avremo in primo luogo un grandissimo beneficio, *beneficio* che, mentre questi Buoni agrari che sono in circolazione avrebbero un contro-valore corrispondente alle cartelle del credito pubblico depositate, potrebbero aumentarsi a misura de' bisogni; poichè ognuno che crede di potere aumentare le sue operazioni per aiutare la industria agricola e le proprie utilità, non dovrebbe che depositare nelle casse pubbliche i titoli pubblici. Così se per incidente in un articolo di una legge speciale al credito agricolo m' introducete il principio dello Stato emettitore di

obbligazioni bancarie, si chiamino pure Buoni agrari, almeno si avrà il vantaggio che queste obbligazioni sono validamente garantite, e la partecipazione del credito all'agricoltura è fatta su scala vasta e progressiva. Resterà al ministro di agricoltura e commercio che l'accetta il grave compito di mettere lo Stato in salvo dalle responsabilità a cagione di falsificazione.

Aggiungete, o signori, che in questo modo, mentre si facilita l'operazione relativamente a coloro i quali esercitano l'ufficio bancario, si facilita pure grandemente verso coloro che hanno bisogno del credito stesso per l'industria agricola, perciocchè quando di contro ai titoli dello Stato si avranno i Buoni agrari, allora que' che depongono i titoli dello Stato avranno la rendita dei titoli medesimi, e contemporaneamente il frutto che viene dai Buoni agrari, mercè i quali eseguono gli sconti e le anticipazioni, sicchè potranno partecipare il credito agricolo a buon mercato.

Circa poi all'ufficio destinato ad eseguire cotesto cambio, sembrami che non può essere centrale presso il Ministero di agricoltura e commercio, qualora davvero si vogliano Banche agricole locali, e non si pretenda che si venga dalla valle di Aosta e da quella di Noto volta per volta nella capitale del regno.

Dunque necessariamente dovrebbero i Buoni agrari essere consegnati dagli uffizi di tesoreria a cui sarebbero rimessi o dal Ministero d'agricoltura e commercio o da quello di finanze.

Io quindi ridurrei questi due articoli ad un solo, concepito in questi termini:

« I Buoni agrari saranno uniformi di stampo e valore, che potrà essere di lire dieci, venti, cinquanta, cento, duecento, cinquecento e mille.

« Essi saranno somministrati alle società, istituti e consorzi di credito agricolo, da uffizi governativi, di contro al rimborso delle spese stabilite con speciale tariffa, ed al deposito nelle casse dello Stato di tante cartelle di consolidato italiano 5 per cento, quante ne occorrono per formare a valor nominale l'equivalente dei Buoni ricevuti.

« I Buoni porteranno contrassegni distintivi degli istituti, consorzi o società che li emettono. »

Con questo mio emendamento io ho creduto di corrispondere all'idea manifestata dall'onorevole relatore, e completarla nelle sue logiche conseguenze. Qualora la Commissione credesse di non accettarlo, io dichiaro sin d'ora, e per la seconda volta, di ritirarlo, poichè non voglio prolungare una discussione che porterebbe alla non votazione della legge medesima.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Torrigiani per lo sviluppo del suo emendamento.

**TORRIGIANI.** Il mio emendamento è molto più modesto della proposta dell'onorevole Nisco, di cui io non mi occupo, lasciando al relatore della Commissione di dare congrua risposta.

Io in sostanza, o signori, ho ripristinato l'articolo 3

come era uscito dalle mani del ministro, e l'ho ripristinato per una ragione molto semplice.

L'aggiunta della Commissione mirerebbe in sostanza, oltre a concedere il deposito di consolidati per un terzo al cominciarsi delle operazioni nell'istituto agrario, anche quello di obbligazioni del credito fondiario. In questo caso è manifesto, pare a me, che noi rendiamo dipendente il credito degl'istituti che vogliamo creare, dal credito di altri istituti, le sorti dei quali noi non possiamo nè conoscere nè valutare abbastanza; ma siccome non è detto in che condizione si debba trovare il credito fondiario perchè questi depositi si compiano (cosa che sarebbe impossibile di precisare), ne viene per conseguenza che se vi fosse nel paese un credito fondiario il quale non compisse bene le sue operazioni, certamente sarebbe quello che verrebbe preferito, vale a dire, a cui ricorrerebbe il credito agrario, perchè avrebbe i titoli a migliori condizioni, ed il deposito verrebbe fatto come se quei titoli fossero qualche cosa di solido. Eccovi uno degli inconvenienti, per tacervi di altri, dello sposare il credito di uno istituto a quello di un altro.

Quindi, se io mi acqueto all'idea di depositare titoli che il credito più ampio di tutto quanto lo Stato può presentare, non mi posso acquetare a sostituire pel deposito dei valori quali sono quelli degl'istituti di credito fondiario, che non sono per certo paragonabili a quelli rappresentati da titoli del debito pubblico.

Io quindi propongo alla Camera che piaccia a lei di ripristinare l'articolo come era proposto dal ministro d'agricoltura e commercio.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore crede di dare spiegazioni intorno alla proposta dell'onorevole Nisco?

**CORDOVA, relatore.** Intorno alla proposta Nisco il relatore non può dire altro se non che, per la distanza in cui si trova collocato dall'onorevole Nisco, e per le interruzioni che si sono verificate mentre l'onorevole Nisco ha proposto il suo emendamento, non ha forse potuto abbracciarlo in tutta la sua estensione, bensì gli è sembrato comprendere che l'onorevole Nisco accenni a dei sistemi i quali potrebbero tornare utili alla finanza senza svantaggio delle istituzioni di credito agrario. E perchè il meglio suole essere nemico del bene, il relatore pregherebbe la Camera a volere per un momento accettare il sistema proposto e dal ministro e dalla Commissione, dappoichè non sembra che questo sistema sia disapprovato dall'onorevole Nisco che lo considerava come un avviamento a quell'ulteriore svolgimento che egli vorrebbe darvi; e questo ulteriore svolgimento non potrebbe poi mancare di formare oggetto di qualche altra legge i cui benefizi sarebbero sentiti e dalle finanze e dal credito agrario anche costituito colle condizioni dalla legge presentate.

Relativamente poi all'emendamento dell'onorevole Torrigiani, la Commissione consente che si ritorni alla proposta ministeriale, dappoichè nel suo rapporto

essa ebbe a dire come l'articolo 3 sostituito dalla Commissione all'articolo 3 del Ministero non aveva altro scopo se non che far comprendere che i depositi da farsi nella Cassa dei depositi e prestiti non si dovevano di necessità anticipare prima del decreto con cui vengono autorizzate le emissioni. Vi fu poi un altro motivo al cambiamento. Si sopprime la parola *sempre* nel capoverso dell'articolo 3, come si sopprimevano in fine dell'articolo 5 le parole *all'epoca della emissione*.

Ora siccome, rispondendo all'onorevole Piolti de Bianchi, mi è occorso di dire che la Commissione consente che sia restituita la frase *all'epoca della emissione* nell'articolo 5, così anche consente che si ritorni alla redazione ministeriale nell'articolo 3. In tal modo sarebbe accettato l'emendamento Torrigiani.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alvisi avrebbe facoltà di parlare, ma se mai intendesse di occuparsi della proposta dell'onorevole Nisco, gli osservo che questi ha dichiarato che l'avrebbe ritirata ove non fosse stata accettata dalla Commissione, il che è appunto avvenuto, per cui non c'è più altro a discutere sulla proposta dell'onorevole Nisco.

**ALVISI.** Io non ho chiesto di parlare per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole Nisco, ma bensì per esporre alla Camera i motivi che m'indussero ad oppugnare nel seno della Commissione quest'articolo terzo, e specialmente il deposito di rendita pubblica.

Io ho combattuto questa specie di deposito per ragioni economiche ed amministrative, per l'interesse stesso dello Stato, perchè si voleva, come dice l'onorevole Nisco, in questa maniera impiantare un principio che, secondo me, sarebbe pericoloso. È vero che questo principio è stato adottato in America, ma non tanto per evitare la diversità dell'emissione, quanto per poter unire il credito di tutte le Banche col credito del Governo onde in seguito far fronte alle immense difficoltà finanziarie che si sono poi palesate nella guerra gigantesca che ha desolato quella giovane nazione.

Ma, nelle condizioni attuali del credito pubblico, io stimo che sarebbe dannoso per un'istituzione di credito circolante il cominciare a depositare una parte del capitale che deve servire a garanzia delle sue operazioni in titoli di rendita, i quali, andando soggetti a continue oscillazioni, potrebbero diminuire quella stessa garanzia che colla legge si vorrebbe dare agli azionisti ed interessati di questi istituti, e specialmente ai loro creditori. I creditori degli stabilimenti di credito agrario sono di due specie, i depositanti di somme in conto corrente ed i possessori di Buoni o di biglietti a vista. Alla massa di questi debiti che assume l'istituto di credito agrario, invece di opporre un fondo sicuro, irredimibile, che non va soggetto ad oscillazioni, voi volete dare in quota di garanzia un valore che può essere diminuito per le notevoli alterazioni che subisce continuamente nel suo commercio.

Supponete infatti che questo deposito di rendita pubblica fosse stato fatto da un istituto di credito agrario, tre o quattro anni fa, ed avesse dovuto depositare la rendita comperata del 75 all'80 per cento. Ma in oggi, in quale stato si troverebbe se, dovendo liquidare le sue partite, dovesse restituire ai suoi creditori i debiti assunti; naturalmente la Banca di credito agrario si troverebbe depauperata di un 30 e più per cento del suo patrimonio! Ripeto dunque che questo genere di deposito deve essere bandito da un istituto il quale deve fondarsi sovra basi solide, positive, e non ispirare ai creditori alcun timore che i loro crediti possano essere per circostanze estranee all'amministrazione sociale pregiudicati ed incerti. Per tali motivi respingeva la disposizione dell'articolo terzo, che a garanzia degli istituti di credito si dovesse dare il terzo in rendita pubblica.

Per stabilire poi una base molto più solida di questa, io aveva creduto proporre che l'emissione dei Buoni dovesse essere proporzionata al capitale effettivamente versato in conto di azioni vendute; non ammetto la proporzione del capitale nominale che sarebbe una base allo scoperto, perchè le azioni non vendute rappresentano un debito dell'istituto e limito la garanzia al capitale veramente versato dagli azionisti che pagano per intero od a rate le azioni stesse. Questo capitale, essendo irredimibile, forma un fondo di cassa, il quale tende piuttosto ad aumentare continuamente e mai a diminuire, e serve di solida base alla esistenza della Banca.

Certo codesto, e non altro, è il modo unico per poter garantire solidamente le istituzioni che hanno la facoltà di emettere dei valori fiduciari, per moltiplicare con essi la trasmissione del loro capitale effettivo. Ne volete una prova?

Osservate lo svolgimento delle Banche scozzesi, le quali sono le sole in Europa che facciano le operazioni di credito agrario, cioè le operazioni di credito personale al possidente e al coltivatore, che non si devono confondere colle operazioni di credito fondiario in cui è la cosa che risponde e non la persona. Se volete leggere la storia di quelle istituzioni e considerare le cause del loro sviluppo, voi troverete che l'emissione dei Buoni di cassa delle diverse Banche scozzesi sul principio andava stentatamente, poi il capitale andava gradatamente a rispondere per una metà dei Buoni circolanti che crebbero fino al quintuplo delle somme pagate dagli azionisti.

Ma, a norma che il capitale cresceva coll'aumento dei soci, che le operazioni attiravano tutte le classi sociali ad approfittare delle operazioni di credito loro privato, il capitale sociale si è tanto aumentato, e la affluenza dei depositi di risparmio e dei conti correnti impingò talmente le casse da obbligarle a restringere la circolazione dei Buoni, che andò gradatamente scemando, fino a pareggiare il capitale di circolazione me-

tallica. Fu precisamente in quest'epoca, nel 1845, che il ministro Peel propose l'infausto decreto che riconosceva il diritto di emissione di carta fiduciaria per le Banche scozzesi nella quantità dei titoli circolanti in quell'anno.

Così fu possibile constatare gli effetti della libertà che corregge se stessa, perchè i Buoni di cassa, invece di essere il doppio, il triplo della circolazione, non erano altro che nella proporzione del capitale metallico che, da molti affluendo sotto tutte le forme, raggiungeva una cifra considerevole.

Ecco, o signori, le ragioni per le quali io aveva insistito presso la Commissione, come insisto tuttora presso la Camera, perchè sia cambiata la base della garanzia che deve darsi ai creditori delle Banche agricole, col sostituire una riserva vera ed accertata, che aumenti tutti i giorni coi versamenti stessi degli interessi, invece di un deposito in valori che può andar soggetto a così sensibile perdita da costringere lo stesso istituto agrario a subire una diminuzione del suo capitale o a sospendere le sue operazioni.

Avvi di più, o signori, che la perdita materiale, avvi la perdita morale della mancata fiducia, che in un istituto di credito localizzato è fatalissima; gli azionisti e coloro che immedesimano il loro risparmio colla vita economica dell'istituto agrario, vedendo o sospettando in ogni giuoco di Borsa una perdita anche minima dei loro fondi investiti dalla Banca in rendita pubblica, preferiranno, poichè al timore nessuno comanda, di portare i loro capitali a qualche altro stabilimento che non abbia obbligo di dare questa garanzia in rendita pubblica, o terranno nascosti i loro denari.

Ricordo anzi, a riprova della mia osservazione, un fatto molto grave, che la Commissione non dovrebbe ignorare, che la farà, spero, molto più cauta nel consigliare agli istituti di depositi e prestiti l'impiego dei loro capitali in rendita pubblica; cito un fatto del quale tutto il mondo economico oramai ha veduti gl'infelicissimi risultati.

Le casse di risparmio di Francia, le quali dovevano per obbligo investire una parte dei loro depositi in rendita pubblica francese, nel 1848, tutte hanno fatto una specie di bancarotta, avendo dovuto in pochi giorni restituire i depositi che da 500 milioni scesero a meno di 200 milioni di lire, e si rilevarono a stento dopo il 1851.

Infatti, il 3 per cento francese che nel 1848 era all'86, da un momento all'altro fu balzato al 67; il timore dei depositanti fu tale che quasi tutti, assalendo le casse per il rimborso, queste dovettero sospendere le loro operazioni, ed alcune perdere non solo gli utili, ma una parte della loro riserva.

Lo stesso Governo inglese, fatto maestro da questa esperienza, obbligava le direzioni delle casse di risparmio a depositare i propri capitali piuttosto che nelle casse dello Stato, nella cassa speciale destinata

a diminuire il debito pubblico inglese per via di ammortizzazione.

Per tutti questi motivi, e per tutti questi fatti che partono non solo da viste economiche, ma da ragioni di alta importanza politica, io pregherei la Commissione ad accettare l'emendamento, cioè che l'emissione del capitale fiduciario fosse in ragione del capitale effettivamente versato dagli azionisti.

Lascio poi volentieri alla saggezza e prudenza della Commissione stessa lo stabilire in qual proporzione deve essere la emissione, se sia del triplo o più, secondo quello che crederà più opportuno, perchè questi stabilimenti possano prosperare.

Accennerò la mia opinione personale in proposito col dire soltanto che, quando il credito agricolo, come vorrebbe l'onorevole Valerio, fosse effettuato sulle qualità morali dell'individuo, e diventasse proprio un credito affatto personale, colle azioni nominali, sarebbe mio voto che l'emissione dei titoli fiduciari fosse in rapporto triplo e mai più del capitale effettivamente versato; in questa maniera voi non obbligherete mai in nessun caso l'amministrazione a lasciarsi allettare dalla fiducia coll'andar fuori di questo limite, nè di di potere eludere la legge coll'emissione indeterminata di questo titolo fiduciario, come potrebbe avvenire facilmente col proporzionare la emissione al triplo della rendita depositata.

Può nascere il caso che, prevalendomi della necessità dei richiedenti, o lusingato dall'utile della istituzione, il direttore, appena collocati i Buoni per l'importare di due terzi del deposito di rendita, ne compri col ricavato un altro terzo, e così gradatamente aumenti la circolazione di questi titoli fiduciari, in modo che possa avere una circolazione di 30 milioni di Buoni agrari, e non avrà depositati che 10 milioni di rendita pubblica, e con questa propagazione si può andare all'infinito. Ma se i possessori di questi biglietti allarmati dalla quantità, o impauriti da altre cause, accorressero al cambio, allora le amministrazioni risponderanno col dare il terzo della loro riserva metallica, e poi il Governo dovrebbe realizzare il valore depositato.

Ma se la rendita fosse in ribasso e non potesse bastare alle domande dei possessori di Buoni, cosa potrebbe aggiungere l'amministrazione ai possessori degli ultimi milioni?

Abbiamo la legge che ci aveva obbligato a fare per terzo la riserva metallica, e per terzo il deposito della rendita pubblica, e l'abbiamo bianca, ed ora che abbiamo ottemperato alla legge, aspettate la liquidazione di tutte le nostre operazioni, ed avrete il pagamento dei nostri Buoni. Se voi invece lasciate libertà nella direzione delle Banche agrarie di provvedere al baratto dei loro Buoni col limitarne la emissione sul dato di un capitale effettivo; queste, sapendo che la sospensione del baratto dei Buoni porta la sfiducia e la ca-

duta dello stabilimento, vedendosi sorvegliate da quelli stessi i quali hanno tutto l'interesse nella prospera vita del proprio istituto, farebbero con molta parsimonia e raddoppierebbero di cautele nel fare le operazioni.

Ormai le amministrazioni degli stabilimenti di credito circolante conoscono che la fiducia non si ritira così facilmente da essi se non venga scossa dalle ordinarie crisi che portano sempre gli stessi risultati, perchè dovunque si applica una stessa legge.

Diffatti, tutti sanno che la crisi politica, la crisi commerciale, e la crisi monetaria sono le tre crisi contro le quali non hanno potuto mai lottare le Banche privilegiate di credito a cui fu dato per articolo di legge il permesso che possono mantenere il terzo della riserva metallica in garanzia dei propri biglietti. Tutti questi stabilimenti, il giorno in cui una di queste crisi si è palesata, hanno dovuto invocare a mani giunte dal Governo il corso forzato dei propri Buoni.

Quali sono invece gl'istituti di credito che hanno potuto evitare a sè ed al paese tanto flagello? Sono precisamente quelle Banche di credito che, come le scozzesi, non avevano privilegio di emissione, ma che sempre paurose da una parte di perdere la fiducia, e d'altra parte prudenti nella loro amministrazione, sorvegliate continuamente dai molti interessati, hanno regolata la circolazione dei loro Buoni in accordo tacito dei loro soci. E si vidde ancora che l'economia della loro amministrazione, anzichè soffrire e turbarsi, migliorava nelle crisi, perchè hanno fatto i depositi che servivano ordinariamente al baratto dei biglietti delle Banche privilegiate, e venivano ritirati da queste per affluire invece agli stabilimenti che vivevano della fiducia nella libertà.

Gl'istituti poi fondati sul credito locale si salvano quasi sempre da quelle crisi che colpiscono i grandi stabilimenti di credito per quelle cause generali che si riflettono su tutto il sistema commerciale o monetario d'Europa, perchè i grandi istituti di emissione si trovano per tutto nelle stesse condizioni e sono protette dai medesimi privilegi. Le stesse cause generando sempre i medesimi effetti, se voi farete una legge che parreggi gl'istituti di credito agricolo al credito delle Banche privilegiate, voi li spingerete a subire in queste crisi gli stessi risultati di danno o di corso forzoso.

Torno a conchiudere che qualora la Commissione insistesse sull'articolo 3 e la Camera lo volesse approvare, in onta a tutti gli argomenti, in onta ai fatti che io ho potuto solamente accennare, ma che meriterebbero più ampio svolgimento, se non fossimo affrettati a votare questa legge, fra le due garanzie proposte nell'articolo 3, io preferirei la garanzia dei titoli di credito fondiario, piuttosto che degli altri valori pubblici o industriali direttamente dipendenti dal credito della Stato, perchè li ritengo soggetti, e Dio sa per quanto tempo, ad oscillazioni gravissime.

Qualora non passasse il mio emendamento e che l'emissione fosse relativa al capitale effettivamente versato in conto azioni ed irredimibile, mi unirei all'onorevole mio amico Torrigiani, perchè la garanzia che si dovesse depositare, se volete, nelle casse dello Stato fosse fatta con cartelle di credito fondiario piuttosto che con titoli di rendita pubblica o d'altri valori in cui direttamente o indirettamente fosse incolto il credito dello Stato. È dunque una profonda convinzione che mi obbliga ad insistere sul mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Lo prego d'inviare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**CORDOVA, relatore.** Domanderei che mi fosse fatta facoltà di parlare domani, stante l'ora tarda.

**PRESIDENTE.** La discussione è rinviata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Discussione del progetto di legge concernente l'imposta sull'entrata;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sopra l'ordinamento del credito agrario.

Discussione dei progetti di legge:

3° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

4° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

5° Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

6° Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio dei depositi e prestiti di Firenze.

Discussione dei progetti di legge:

7° Cessione delle terme di Acqui a quel municipio;

8° Cessione alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano del fabbricato del Genio;

9° Abrogazione di speciali disposizioni in materia forestale vigenti negli ex-ducati di Parma e Modena e nel Lombardo-Veneto;

10. Disposizioni relative alla caccia;

11. Concessione di una ferrovia a cavalli da Torino a Rivoli.